Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Lunedì, 8 luglio** — **Numero 161.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione	anno L. **32**:	semestre L. **17**:	trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno	» » **36**:	» » **19**:	» » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale	» » **80**:	» » **41**:	» » **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero* 403 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il proprietario di un fondo è tenuto a lasciar passare sopra il fondo stesso le gomene di vie funicolari aeree private, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerari e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Chi intraprende la costruzione di una via funicolare aerea, ha diritto di collocare nel fondo attraversato i sostegni delle funi, i meccanismi di tensione, di deviazione e di trazione, e di occupare, nei punti estremi della linea, le zone di terreno necessarie per il deposito e il carico e scarico delle materie da trasportarsi, la estensione delle quali sarà determinata secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 2.

Chiunque intenda valersi del diritto di servitù di cui all'art. 1, deve far risultare che ne abbia legittimo bisogno, e che la linea prescelta sia la più conveniente e la meno pregiudicevole alle proprietà attraversate.

Egli deve pure dimostrare che l'esercizio della industria, alla quale intende applicare la via funicolare aerea, corrisponde alle disposizioni di legge concernenti l'industria stessa.

Quando la via funicolare aerea debba servire al trasporto dei prodotti delle foreste, deve pur dimostrare di avere conseguito il consenso delle autorità forestali.

Art. 3.

Il richiedente ha l'obbligo di corrispondere al proprietario del fondo serviente l'indennità dovuta, secondo il disposto dell'art. 8; e quando questa non sia di comune accordo stabilita, di assumere a suo carico tutte le spese di perizia di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

La servitù derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Però, dopo questo tempo, può essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.

Non è vietato che, fra intraprenditori e proprietari, sieno concordate servitù di più lunga durata.

Art. 5.

Chi non voglia più servirsi di una via funicolare aerea, potrà farne la cessione ad altro esercente, il quale subentrerà nei diritti e obblighi del primo.

Art. 6.

Sono esenti dalla servitù di cui all'art. 1, le case ancorchè non abitate, le capanne, i giardini, le aie, ed i cortili ad esse attinenti.

Sono pure esenti da tali servitù le aree chiuse da muri, i vigneti, frutteti e i campi coltivati a tabacco. Nel regolamento saranno determinate le condizioni che si dovranno verificare per ottenere le esenzioni.

Queste ultime esenzioni però non sono applicabili allorchè non occorre impiantare nel fondo i sostegni, nè occupare zone di terreno, di guisa che resti eliminata la necessità che l'esercente sia autorizzato ad accedere nel fondo stesso.

Art. 7.

Nell'attraversamento delle strade ordinarie e ferrate, dei corsi d'acqua navigabili, si dovrà provvedere con apposite opere alla difesa e protezione del transito.

Il regolamento stabilirà le norme da osservarsi nella scelta e nella esecuzione di tali opere, e determinerà i casi nei quali il richiedente potrà essere dispensato dall'obbligo di eseguirle passando sopra a strade vicinali e forestali, ed a corsi d'acqua navigabili poco importanti.

Nei casi contemplati nel primo capoverso il richiedente dovrà presentare analoga domanda, accompagnata da regolare progetto tecnico, al prefetto, il quale, sentito l'Ufficio del genio civile, impartirà gli opportuni provvedimenti.

Le Provincie ed i Comuni potranno ricorrere alla V sezione del Consiglio di Stato, contro le licenze accordate dal prefetto.

Art. 8.

Prima di intraprendere l'impianto di una funicolare aerea, chi ne fa la richiesta, deve corrispondere ai proprietari dei fondi servienti una indennità corrispondente alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall' imposizione e dall' esercizio della servitù secondo le norme stabilite negli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

Alla fine del tempo stabilito nell'atto costitutivo della servitù, l'esercente dovrà provvedere perchè sia rimosso ogni impianto dal terreno occupato, rimettendolo in pristino stato; egli però, quando il proprietario ne faccia richiesta, dovrà cedere a questo le opere esistenti, mediante compensi da convenirsi oppure a prezzo di stima.

Art. 9.

Accertato il diritto del richiedente, la indennità dovuta secondo il disposto dell'art. 3, quando non sia stabilita d'accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sarà determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennità stabilita dal perito, autorizzerà l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennità stessa.

Art. 10.

Quando, nell'applicazione della presente legge sorgano controversie, tutti i proprietari dei fondi sui quali si intenda imporre la servitù, potranno essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

Art. 11.

Nulla è mutato rispetto alle vie funicolari esistenti.

Art. 12.

Le norme per la vigilanza sull' esecuzione e per la esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

F. Cocco-Ortu.
Orlando.
Gianturco.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

Il numero 404 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il Ministero della marina sono istituiti:

il Consiglio superiore della marina;

il Comitato degli ammiragli;

il Comitato per l'esame dei progetti di navi.

La composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore e dei due Comitati sono determinate dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

La composizione del Consiglio superiore di marina è stabilita come segue:

l'ammiraglio od un vice ammiraglio, presidente;

un vice ammiraglio membro ordinario e con le funzioni di vice presidente;

il tenente generale del genio navale, presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi, membro ordinario;

un contrammiraglio, membro ordinario;

il maggiore generale macchinista, membro ordinario;

il direttore generale civile, capo della direzione generale dei servizi amministrativi del Ministero della marina, membro ordinario;

un capitano di vascello, membro ordinario e segretario.

Art. 3.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina:

i direttori generali ed i capi degli uffici principali del Ministero; essi intervengono alle sedute a richiesta del presidente del Consiglio superiore di marina, prendono parte alla discussione ed hanno voto deliberativo.

Art. 4.

La nomina del presidente del Consiglio superiore di marina è fatta per decreto Reale su proposta del ministro della marina, udito il Consiglio dei ministri; quella dei membri per decreto Reale, su proposta del ministro della marina. Il personale per il servizio di segreteria sarà tratto dall'Amministrazione centrale.

Art. 5.

Il Consiglio superiore di marina emette parere sopra gli affari seguenti:

1° disegni di decreti relativi ad ordinamenti militari e marittimi;

2° costituzione normale dei corpi e del personale per ogni ramo di servizio;

3° organizzazione amministrativa della marina militare; regolamenti e questioni relative; regolamenti relativi al servizio tecnico e militare;

4° collocamenti a riposo ed in posizione ausiliaria, ammissioni nella riserva navale;

5° reclami per rettificazione di anzianità;

6° azioni di valore nella marina militare e mercantile;

7° rapporti relativi a missioni speciali, rapporti tecnici, progetti, memorie, invenzioni;

8° rapporti di campagne all'estero, di fatti nautici, militari o disciplinari d'importanza tale da giustificare il parere del Consiglio per i provvedimenti che possono richiedere;

9° revisione dei progetti di navi, di trasformazione, di grandi raddobbi, alienazione e demolizione di navi, modifiche di progetti già approvati;

10° esame tecnico dei capitolati di oneri per acquisti, per lavori e per commissioni di materiali e meccanismi di notevole importanza da affidarsi all'industria privata come: acquisto e allestimento di navi, grandi apparati motori, corazze, armi, munizionamenti, grandi impianti elettrici e simili opere, nonchè per l'alienazione delle navi radiate dal naviglio.

E in genere sopra ogni altra questione d'interesse tecnico, militare o amministrativo sulla quale il ministro ritenga opportuno conoscere il suo giudizio;

11° compila i quadri di avanzamento per i vari [illegible] leggi e dei regolamenti in vigore, costituendosi in Commissione d'avanzamento secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti stessi.

Art. 6.

Il Consiglio superiore di marina esamina le questioni deferite dal ministro al suo giudizio, sotto l'aspetto militare, nautico, tattico-strategico, marinaresco ed amministrativo.

Esso perciò si pronunzia sull'utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi con le leggi ed i regolamenti in vigore e, se implicano spesa, sulla loro convenienza economica, sia assoluta che relativa, anche se ciò non gli venga richiesto.

Le deliberazioni del Consiglio superiore di marina hanno carattere consultivo. In tutti i provvedimenti relativi alla R. marina specificati nell'articolo precedente e che non siano di ordine legislativo dovrà essere premessa la formula: « Udito il Consiglio superiore di marina ».

Art. 7.

Oltre le ordinarie incombenze del Consiglio superiore di marina, il presidente ed i membri di esso potranno avere incarichi per le ispezioni alle forze navali, agli stabilimenti marittimi, al personale ed al materiale, come pure all'Amministrazione della marina militare e mercantile, ordinate dal ministro.

Art. 8.

Il Comitato degli ammiragli è costituito dai comandanti in capo di forze navali presenti nelle acque dello Stato, dai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, dal presidente e dal vice presidente del Consiglio superiore di marina, dai vice ammiragli comandanti militari marittimi, dal tenente generale del genio navale presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi, e dal capo di stato maggiore della marina che è membro relatore al Comitato.

Potranno essere aggregati al Comitato, quali membri straordinari, senza voto, i direttori generali ed i capi degli uffici principali del Ministero della marina e quegli ufficiali ammiragli e generali il cui intervento nel Comitato sarà dal ministro della marina ritenuto opportuno in ordine alle questioni sottoposte al Comitato.

Art. 9.

È presidente del Comitato degli ammiragli il primo inscritto nel ruolo degli ufficiali ammiragli in servizio attivo, ma il ministro della marina ha facoltà di presiedere il Comitato quando lo ritenga opportuno.

Art. 10.

Al Comitato degli ammiragli saranno sottoposte le questioni di alta importanza relative al programma delle costruzioni navali, alla costituzione delle forze navali ed alla preparazione organica tanto nei riguardi del personale che del materiale.

Art. 11.

Il Comitato degli ammiragli sarà convocato sempre quando sia ritenuto necessario dal ministro della marina ed almeno una volta l'anno.

Art. 12.

Il Comitato per l'esame dei progetti di navi sarà presieduto dal tenente generale del Genio navale e sarà composto di membri ordinari nominati per decreto Reale, su proposta del ministro della marina, fra gli ufficiali generali superiori del Genio navale e dello stato maggiore generale, non che fra i capi degli uffici tecnici dell'artiglieria e delle costruzioni e dei membri straordinari od aggregati pure nominati per decreto Reale, fra i capi d'uffici, ai quali più direttamente si riferiscono le questioni sottoposte al Comitato.

Art. 13.

Il Comitato per l'esame dei progetti di navi dà il suo parere sopra tutte le questioni tecniche che il ministro sottopone al suo esame.

Determina i criteri informativi dello studio sui progetti, non che le direttive e le istruzioni necessarie per la esecuzione del programma generale stabilito dal ministro per le nuove costruzioni e per le trasformazioni e grandi riparazioni delle navi.

Art. 14.

Al Comitato per l'esame dei progetti di navi spetta piena ed intera la responsabilità dei progetti da esso esaminati, chiunque ne sia l'autore.

Art. 15.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, emanerà per decreto Reale le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge e per l'esercizio degli istituti in essa indicati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. Mirabello.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

Il numero* 301 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 22 luglio 1906, n. 623;

Sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento sul « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto », annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Lacava.

Visto, *Il guardasigilli*: Orlando.

REGOLAMENTO sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto in applicazione della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Capo I.

Dello scopo del Fondo.

Art. 1.

Il Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto istituito con la legge 22 luglio 1906, n. 623, ha per iscopo di concedere assegni continuativi alle vedove ed agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori stessi.

Tuttavia, consentendolo le condizioni del Fondo, possono pure essere concessi assegni straordinari per una sola volta, prorogabili soltanto in via eccezionale, ai superstiti predetti giusta il disposto dell'art. 14.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità del Fondo, viene prelevata a suo favore una quota degli aggi lordi spettanti ai ricevitori e reggenti.

La misura di questa ritenuta non può eccedere il quattro per cento, e viene fissata in base ai risultati dei bilanci tecnici quinquennali con decreto del ministro delle finanze, su proposta della Commissione amministratrice, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Capo II.

Della Commissione amministratrice.

Art. 3.

Il Fondo è amministrato da una Commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.

La Commissione è composta di un consigliere di Stato, che la presiede, di un rappresentante del Consiglio di previdenza, del direttore generale delle privative, di un sostituto avvocato erariale dell'avvocatura generale, del direttore capo della divisione del lotto e di due ricevitori del lotto di Roma.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato della Direzione generale delle privative di grado non inferiore a quello di segretario.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente viene costituita, al principio di ogni biennio, dal ministro delle finanze.

Il consigliere di Stato, il rappresentante del Consiglio di previdenza e il sostituto avvocato erariale vengono rispettivamente designati dai presidenti dei Consigli stessi e dall'avvocato generale, e possono essere riconfermati.

I due ricevitori del lotto vengono eletti da tutti i ricevitori del Regno col procedimento di cui all'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1906, n. 665, e possono essere rieletti.

Art. 5.

La Commissione viene convocata dal presidente, previa designazione dei relatori sulle singole concessioni.

I relatori devono riferire per iscritto.

Le adunanze sono valide con l'intervento di cinque commissari. Le deliberazioni, da motivarsi ogni qualvolta la Commissione si scosti dalle proposte del relatore, sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle discussioni e deliberazioni della Commissione viene redatto processo verbale da comunicarsi al ministro.

Formano parte integrante del verbale le singole relazioni.

Art. 6.

Per ogni esercizio finanziario la Commissione presenta al ministro una relazione sul funzionamento del Fondo e sui provvedimenti che ritenga utili per renderne più efficace l'azione.

CAPO III.

Degli assegni.

Art. 7.

Salvo le esclusioni stabile nel seguente articolo hanno diritto all'assegno continuativo le vedove e gli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori morti in attività di servizio con almeno otto anni di inscrizione.

Il periodo minimo di otto anni non è necessario se il ricevitore sia morto per ragioni di servizio.

Art. 8.

Sono esclusi dalla concessione dell'assegno continuativo:

a) i superstiti di cui all'art. 1 che siano titolari di Banchi od abbiano pubblici impieghi;

b) le vedove che alla morte del marito non contino un anno intero di matrimonio, eccetto che esista prole anche postuma o contro le quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per loro colpa;

c) gli orfani, quando l'assegno spetti alla vedova, salvo il diritto di compartecipazione sull'assegno medesimo per tutta la durata dello stato nubile o dell'età minore, se essi per legittima ragione non abitino con la madre, o la concessione sia fatta alla madrigna.

Art. 9.

L'assegno continuativo da conferirsi per decreto del ministro delle finanze su deliberazione della Commissione amministratrice viene determinato in base alla sesta parte della media degli aggi lordi liquidati a favore del ricevitore nell'ultimo quinquennio, elevando ad anno intero quelli degli esercizi incompleti. Su questo quoziente vengono corrisposti tanti quarantesimi quanti sono gli anni di ritenuta come ricevitore, tralasciando le frazioni di anno.

L'ammontare dell'assegno non può eccedere le annue L. 600, nè essere inferiore:

a) a L. 150, se il periodo di ritenuta sia minore di quindici anni;

b) a L. 180, se il periodo di ritenuta raggiunga o superi i quindici anni.

Art. 10.

L'assegno continuativo decorre dal giorno successivo alla morte del ricevitore.

Quando però la vedova od uno dei figli abbiano ottenuta la reggenza temporanea del Banco, l'assegno decorre dal giorno successivo a quello in cui la reggenza ha avuto termine.

Art. 11.

Decadono dal godimento dell'assegno continuativo:

a) le vedove, se passino ad altre nozze;

b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore età;

c) le orfane (figlie nubili anche se maggiorenni), quando contraggano matrimonio;

d) qualsiasi assegnatario che consegua un Banco lotto od un pubblico impiego.

Art. 12.

Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più figli dello stesso genitore l'assegno viene corrisposto agli altri per intero.

Art. 13.

Spetta alla Commissione amministratrice di provvedere alla ripartizione dell'assegno continuativo nei casi determinati dalla lettera *c*) dell'art. 8.

La stessa Commissione provvede alla ripartizione dell'assegno concesso ai figli dello stesso genitore quando non venga delegata una sola persona alla riscossione dell'intera somma.

Art. 14.

Gli assegni straordinari di cui all'art. 1 vengono conferiti per decreto del ministro delle finanze su deliberazione della Commissione amministratrice con le somme provenienti dalle entrate accessorie e dagli interessi relativi.

Possono anche essere destinati a questo scopo gli avanzi risultanti dai bilanci tecnici quinquennali, tra il patrimonio e la riserva matematica necessaria agli impegni ordinari, per la parte eccedente la riserva di garanzia, di cui alla lettera *c*) dell'art. 23.

Art. 15.

Le domande per qualsiasi assegno sul Fondo devono essere rivolte alla Commissione amministratrice pel tramite della competente direzione compartimentale del lotto.

In apposite istruzioni che saranno date dalla Commissione sono indicati i documenti che, a seconda dei casi, devono corredare le domande.

CAPO IV.

Della gestione e del patrimonio del fondo.

Art. 16.

La gestione delle entrate e delle spese del fondo è affidata alla Direzione generale delle privative, che vi provvede in conformità delle disposizioni stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 17.

Costituiscono l'entrata del fondo e sono da imputarsi allo speciale capitolo inscritto nel bilancio dello Stato:

a) la ritenuta sugli aggi dei ricevitori e reggenti;

b) i proventi delle multe disciplinari inflitte ai ricevitori e reggenti;

c) i proventi eventuali del lotto, e cioè il ricavato dalla vendita di carta ed oggetti fuori uso, il pagamento dei bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza, ed altri consimili;

d) gl'interessi delle somme depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti;

e) gl'interessi maturati sui titoli di proprietà del Fondo;

f) le elargizioni di ricevitori e di privati a favore della massa degli inscritti;

g) i prelevamenti del conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti ed, eventualmente, il ricavato dall'alienazione di rendita.

Art. 18.

Costituiscono la spesa del Fondo e sono da imputarsi allo speciale capitolo inscritto nel bilancio dello Stato:

a) gli assegni continuativi e quelli straordinari;

b) le spese di amministrazione e di lite;

c) le somme depositate in conto corrente fruttifero presso a Cassa depositi e prestiti e quelle impiegate nell'acquisto di rendita dello Stato.

L'imputazione viene fatta anzitutto sulle somme iscritte fra i residui passivi degli esercizi precedenti a sensi dell'art. 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 19.

L'accertamento della ritenuta, da prelevarsi sugli aggi al par delle multe disciplinari, viene eseguito al termine dell'esercizio finanziario per tutti i ricevitori e reggenti.

Per l'importo complessivo delle ritenute e delle multe disciplinari vengono emessi, al termine di ogni esercizio finanziario, due distinti mandati sul capitolo degli aggi, da commutarsi in quietanza in conto entrate del Fondo.

Art. 20.

Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate. Vi si provvede in base a ruoli da emettersi dalla direzione generale delle privative giusta le disposizioni del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Il pagamento delle rate è subordinato alla presentazione degli stessi documenti che sono prescritti per le pensioni gravanti il bilancio dello Stato.

Al pagamento degli assegni straordinari e di ogni altra spesa si provvede con mandati diretti da emettersi dalla direzione generale delle privative.

Art. 21.

La direzione generale delle privative, su deliberazione della Commissione amministratrice:

a) promuove dal Ministero del tesoro i necessari provvedimenti, affinchè lo stanziamento della spesa venga gradualmente variato in corrispondenza dell'accertamento dell'entrata e, al termine dell'esercizio, le somme non impegnate vengano conservate fra i residui, giusta l'art. 16 della legge;

b) provvede ad investire in rendita dello Stato l'eccedenza delle entrate sulle spese, salvo quella parte che si reputi occorrente ai bisogni della gestione e che può essere lasciata disponibile presso il tesoro o depositata in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti. I titoli vengono intestati al Fondo e affidati alla Cassa medesima, che provvede all'incasso e versamento degli interessi;

c) preleva fondi dal conto corrente o aliena parte della rendita, ogni qualvolta, esauriti gli avanzi disponibili degli esercizi precedenti, l'accertamento della spesa in conto competenza risulti superiore a quello dell'entrata ed occorra rimborsare lo Stato della differenza, che a tal fine viene inscritta fra le entrate accertate e non riscosse.

Art. 22.

Il patrimonio del Fondo è costituito.

a) dal patrimonio del Monte vedovile dei ricevitori del lotto di cui al R. decreto 8 marzo 1894, n. 110;

b) dal residuo del fondo multe di spettanza del Consorzio toscano, istituito col granducale rescritto 17 dicembre 1851;

c) dagli avanzi netti delle gestioni annuali.

Art. 23.

E successivamente ad ogni quinquennio, si procede alla compilazione di un bilancio tecnico del Fondo.

In base al bilancio tecnico al 1° gennaio 1908 verranno fissate le norme regolamentari d'approvarsi nei modi indicati dall'art. 21 della legge 22 luglio 1906, n 623, per stabilire l'equilibrio finanziario del Fondo di previdenza in ordine:

a) agli assegni in corso di godimento;

b) alle riserve matematiche per gli oneri derivanti dal servizio anteriore;

c) alle somme di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 22;

d) all'ammontare delle ritenute sugli aggi, di cui all'art. 2;

e) al riscatto dei servizi anteriori;

f) e in generale a tutti gli altri elementi attivi e passivi.

In base alle risultanze del bilancio tecnico il patrimonio viene distinto in quattro parti:

a) riserva matematica per gli oneri dipendenti dal servizio anteriore;

b) fondo degli assegni continuativi conferiti;

c) riserva di garanzia nei limiti da 1|20 a 1|10 della riserva matematica;

d) riserva straordinaria.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Con effetto dal 1° gennaio 1907 il Monte vedovile dei ricevitori del lotto ed il Consorzio toscano sono fusi nel nuovo ente Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto. Tuttavia si continua per un anno la gestione dei cessanti istituti per la sistemazione dei residui attivi e passivi.

I titoli di proprietà del Monte vedovile sono però immediatamente trasferiti al Fondo di previdenza, al quale passano, man mano che si rendano disponibili, anche i saldi attivi del conto corrente col tesoro.

Art. 25.

La ritenuta sugli aggi dei ricevitori e dei reggenti da stabilirsi in base ai risultati dei periodici bilanci tecnici, giusta il disposto dell'art. 2, viene temporaneamente fissata nella misura del 3 per cento.

Art. 26.

Gli assegni continuativi che al 1° gennaio 1907 gravavano sul Monte vedovile e sul Consorzio toscano sono trasferiti al Fondo di previdenza.

Il Fondo continua a corrispondere, sino ad esaurimento degli impegni assunti, i sussidi scolastici concessi sul Monte e sul Consorzio anzidetti.

Art. 27.

Ai ricevitori ascritti al Monte vedovile ed al Consorzio toscano, che al 1° gennaio 1907 non contavano ancora cinque anni di contributo ed a quelli che alla stessa data non erano ascritti a veruno di quei due istituti, è fatta facoltà di versare le quote relative ai precedenti anni di servizio.

Il versamento delle ritenute arretrate da farsi in ragione del 3 0|0 degli aggi lordi può essere effettuato anche ratealmente. Però la misura della quota deve corrispondere a quella fissata per la prima volta a favore del Fondo.

In caso di decesso del ricevitore i superstiti di cui all'art. 1 non avranno diritto all'assegno continuativo se non quando il periodo complessivo delle ritenute versate per gli anni in corso o per quelli arretrati raggiunga il minimo prescritto, cioè:

a) cinque anni, pei ricevitori già ascritti a uno dei cessanti istituti;

b) otto anni, pei ricevitori non ascritti.

Art. 28.

Agli effetti della concessione e della misura degli assegni continuativi, si computerà agli attuali ricevitori anche il tempo di loro ascrizione al Monte vedovile ed al Consorzio toscano.

A favore dei ricevitori ascritti ad uno di tali istituti il periodo minimo di ritenuta rimane fissato in cinque anni, e, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 9, secondo comma, l'assegno viene liquidato in ragione di tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio in qualità di ricevitore.

Art. 29.

Fino a che non sia stato compilato il primo bilancio tecnico

del Fondo la Commissione amministratrice può concedere assegni straordinari unicamente ai superstiti di cui all'art. 1° e soltanto nei seguenti casi:

a) quando il ricevitore sia morto senza essere stato iscritto per il periodo minimo prescritto;

b) quando non abbiano ottenuto la reggenza del banco di cui era titolare il marito od il padre;

c) quando siano in molti a fruire dello stesso assegno continuativo, o in caso di gravi malattie ed altri infortuni, o se si trovino in assoluto urgente bisogno.

La massima somma che comunque ripartita in varie epoche, e per diversi motivi, può essere elargita ai superstiti di cui all'art. 1°, non deve mai superare le L. 120 in ciascun anno.

In caso d'urgenza la concessione degli assegni straordinari potrà farsi dal direttore generale delle privative prescindendo dalla deliberazione della Commissione amministratrice, dandogliene però notizia nella sua prima adunanza. Tali concessioni, d'urgenza, di assegni straordinari non potranno avere durata superiore ad un anno.

Art. 30.

Ai superstiti di cui all'art. 1 che non abbiano diritto all'assegno continuativo, l'assegno straordinario di cui all'articolo precedente può essere accordato per un periodo non maggiore di tre anni. Però, trattandosi di orfani, e sinchè minorenni, la concessione può essere prorogata, con deliberazione annuale, per un periodo non superiore ad un decennio.

Ogni altro assegno straordinario dev'essere deliberato di anno in anno.

In ciascun esercizio l'importo complessivo degli assegni straordinari contemplati in questo e nel precedente articolo non può eccedere il gettito complessivo delle multe e dei proventi eventuali dell'esercizio precedente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il numero 395 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623;

Sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio di previdenza e delle assicurazioni sociali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto organico sulla « Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione », annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATUTO organico della Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Art. 1.

La Cassa sovvenzioni istituita ed eretta in ente morale autonomo con la legge 22 luglio 1906, n. 623, ha sede presso il Ministero delle finanze (direzione generale delle privative).

Art. 2.

Scopo della Cassa è di conferire assegni vitalizi agli impiegati civili dello Stato ed ai loro superstiti, in quanto gli uni o gli altri non abbiano diritto a pensione.

Art. 3.

Al conseguimento delle sue finalità la Cassa provvede col provento del quinto dell'aggio annualmente liquidato oltre le L. 1500 ai banchi del lotto conferiti in forza della legge 22 luglio 1906, n. 623, e con gli eventuali contributi di pubbliche amministrazioni e di privati.

Art. 4.

Gli assegni vitalizi sulla Cassa sono concessi dal ministro delle finanze, in seguito a pubblici concorsi per titoli, su deliberazioni di una Commissione centrale presieduta da un consigliere di Stato e composta: di un rappresentante del Consiglio superiore del lavoro, di un rappresentante del Consiglio della previdenza, di un consigliere della Corte di appello di Roma, di un sostituto avvocato erariale dell'Avvocatura generale, del direttore generale delle privative e del direttore capo della divisione della beneficenza pubblica al Ministero dell'interno.

Art. 5.

La gestione della Cassa è affidata alla direzione generale delle privative.

A tal fine è posto alla immediata dipendenza del direttore generale un ufficio di segreteria costituito d'impiegati dell'amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Gli assegni sono concessi nelle proporzioni seguenti:

a) uno su quindici, agli impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) nove su quindici, alle vedove senza pensione di impiegati civili dello Stato morti in attività di servizio;

c) quattro su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello stato morti in attività di servizio;

d) uno su quindici, alle figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Sono considerati come verificatisi in servizio attivo la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilità, in aspettativa per riduzione di ruoli o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attività.

Art. 7.

Sono permanentemente esclusi dal conferimento degli assegni:

a) gli impiegati e i loro superstiti se titolari di una rivendita di generi di privativa;

b) le vedove che, alla morte del marito, non contino un biennio intero di matrimonio, eccetto che esista prole anche postuma o contro le quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per loro colpa;

c) la prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto alla compartecipazione dell'assegno per tutta la durata dell'età minore o dello stato nubile

se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

Sono temporaneamente esclusi:

a) gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità per una volta tanto ad essi attribuita;

b) le vedove e la prole orfana, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità suddetta.

Art. 8.

Gli assegni vitalizi non sono cedibili nè sequestrabili, giusta l'art. 12 della legge. Essi vengono normalmente determinati:

a) per gli ex impiegati in base ad otto sedicesimi della pensione che loro spetterebbe qualora la vigente legge sulle pensioni fosse applicabile anche pei servizi di durata inferiore a venticinque anni;

b) per le vedove e per gli orfani, figli minorenni e figlie nubili (anche se maggiorenni) in base a cinque sedicesimi della pensione che sarebbe spettata al marito od al padre nell' ipotesi della lettera *a*) per servizi inferiori a 25 anni, od effettivamente per servizi di maggior durata.

La Commissione può tuttavia concedere gli assegni in una misura diversa dalla normale, quando concorrano eccezionali circostanze, da enunciarsi specificatamente nelle deliberazioni.

In ogni caso l'importo di ciascun assegno non può essere:

a) inferiore a lire duecentocinquanta nè superiore a lire ottocento, per gli impiegati;

b) inferiore a lire centocinquanta nè superiore a lire cinquecento, per le vedove e gli orfani.

Art. 9.

Quando l'entrata della Cassa sia insufficiente a fronteggiare le spese, tutti indistintamente gli assegni in vigore sono soggetti a proporzionale riduzione.

Non si fanno nuove concessioni fino a che le disponibilità della Cassa non consentano di reintegrare gli assegni nella misura originaria.

Art. 10.

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni, del comune autore, la loro quota di concessione accresce agli altri.

Art. 11.

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove, se passino ad altre nozze;

b) i figli al raggiungere della maggiore età o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) le figlie se contraggano matrimonio, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego.

Art. 12.

Pel conferimento degli assegni la direzione generale delle privative indice pubblici concorsi nel primo trimestre di ciascun esercizio finanziario.

L'avviso viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo delle direzioni compartimentali del lotto, delle prefetture e sottoprefetture e delle intendenze di finanza.

Esso deve indicare:

a) il termine utile per la presentazione delle domande;

b) le categorie di persone ammesse a concorrere;

c) in quale proporzione sono concessi gli assegni;

d) i documenti che i concorrenti devono produrre a corredo delle domande;

e) gli uffici incaricati di accettare le domande e di rilasciarne ricevuta.

Art. 13.

Per essere ammessi ai concorsi gli aspiranti devono presentare le loro domande entro sessanta giorni dalla data dell'avviso, corredandole coi seguenti documenti:

a) l'atto di nascita;

b) la situazione di famiglia;

c) i certificati comprovanti le condizioni economiche;

d) i certificati di buona condotta e di non incorsa penalità, di data non anteriore a sessanta giorni;

e) lo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione alla quale l'impiegato apparteneva.

Occorre inoltre:

per gli ex-impiegati: il decreto di cessazione dal servizio ed un attestato della competente Amministrazione sui motivi del provvedimento, qualora non risultino dal decreto;

per le vedove: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito; il certificato di conservata vedovanza; il certificato comprovante che non fu pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa delle aspiranti, o, in sua vece, il decreto della Corte dei conti col quale fosse loro stata assegnata una indennità;

per gli orfani: l'atto di matrimonio dei genitori; l'atto di morte del padre; l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata a seconde nozze, e, se donne, il certificato di stato libero.

Le istanze di concorso e i relativi documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 12 della legge.

Art. 14.

L'ufficio di segreteria si accerta dell'esattezza delle dichiarazioni dei concorrenti, nonchè della regolarità dei documenti esibiti, e ne riassume i risultati da presentare alla Commissione aggiudicatrice.

Art. 15.

Ai semplici effetti della riepilogazione delle istanze e dei titoli, viene formato per ogni categoria un elenco generale dei concorrenti, descrivendoli in ordine al prodotto della media dello stipendio goduto nell'ultimo quinquennio dagli impiegati, per gli anni del loro servizio, e provvedendo per gli impiegati retribuiti ad aggio in conformità al disposto dell'art. 79 della vigente legge sulle pensioni.

Art. 16.

È in facoltà tanto della direzione generale delle privative quanto della Commissione di richiedere ai concorrenti, o direttamente alle autorità ed agli uffici competenti, informazioni ed altri documenti oltre quelli indicati all'art. 13.

Art. 17.

La Commissione pel conferimento degli assegni viene costituita al principio di ogni esercizio finanziario dal ministro delle finanze.

Il consigliere di Stato che la presiede, i rappresentanti dei Consigli del lavoro e della previdenza, il consigliere della Corte di appello ed il sostituto avvocato erariale, vengono rispettivamente designati dai presidenti dei Consigli a cui appartengono, dal presidente della Corte di appello di Roma e dall'avvocato generale. Essi possono essere riconfermati.

Un impiegato dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore a quello di segretario e nominato dal ministro, su proposta del direttore generale delle privative, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 18.

La Commissione viene convocata dal presidente.

Le adunanze sono valide con l'intervento di cinque commissari.

Le deliberazioni, da motivarsi ogni qual volta la Commissione si scosti dalle proposte del relatore, sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle discussioni e deliberazioni della Commissione viene redatto processo verbale da presentarsi al ministro. Formano parte integrante del verbale le singole relazioni.

Art. 19.

Esaminate le istanze e sentite le proposte dei relatori, la Commissione procede alla scelta dei concorrenti, avendo riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di famiglia.

Art. 20.

Oltre a deliberare sui concorsi pel conferimento degli assegni e sulla misura di questi, la Commissione:

a) provvede alla ripartizione dell'assegno nei casi determinati alla lettera c) dell'art. 7 ed a quella dell'assegno concesso ai figli del comune autore, quando non venga delegata una sola persona alla riscossione dell'intera somma;

b) dichiara la decadenza degli assegni nei casi fissati dalla legge;

c) cura che l'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun esercizio finanziario non ecceda la differenza fra i nove decimi dell'entrata accertata nell'esercizio precedente e l'importo degli assegni rimasti in vigore al termine dell'esercizio stesso;

d) determina le somme da investirsi in rendita dello Stato o da depositarsi in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti;

e) autorizza gli eventuali prelievi dal fondo di riserva;

f) delibera, quando occorra, la proporzionale riduzione degli assegni in vigore;

g) presenta al ministro per ogni esercizio finanziario una relazione sul funzionamento dell'Istituto e sui provvedimenti che ritenga utili per renderne più efficace l'azione.

Art. 21.

Per la gestione delle entrate e delle spese della Cassa la direzione generale delle privative provvede conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 22.

Costituiscono l'entrata della Cassa e sono da imputarsi allo speciale capitolo iscritto nel bilancio dello Stato:

a) il quinto dell'aggio di cui all'art. 3, accertato al termine di ciascun esercizio finanziario e versato alla Cassa mediante commutazione in quietanza del mandato diretto emesso sul capitolo dell'aggio;

b) gli interessi delle somme depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti;

c) gli interessi maturati sui titoli del Debito pubblico dello Stato di proprietà dell'ente;

d) i contributi permanenti o straordinari di pubbliche amministrazioni e di privati;

e) le somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti e non impiegate in acquisto di rendita;

f) il ricavato dall'eventuale alienazione di rendita.

Art. 23.

Costituiscono la spesa della Cassa e sono da imputarsi allo speciale capitolo iscritto nel bilancio dello Stato:

a) gli assegni vitalizi;

b) le spese di amministrazione e di liti;

c) le somme depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti;

d) le somme impiegate nell'acquisto di rendita dello Stato.

L'imputazione viene fatta anzitutto sulle somme iscritte fra i residui passivi degli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 16 della legge.

Art. 24.

Il pagamento degli assegni vitalizi è disposto mediante ruoli, e si effettua presso le sezioni di tesoreria, a rate mensili maturate, su presentazione dei documenti prescritti per le pensioni a carico del bilancio dello Stato.

Ogni altra spesa è pagata con mandati diretti.

Art. 25.

La Direzione generale delle prevative:

a) promuove dal Ministero del tesoro i necessari provvedimenti affinchè lo stanziamento della spesa venga gradualmente variato in corrispondenza dell'accertamento dell'entrata, e, al termine dell'esercizio, le somme non impegnate vengano conservate fra i residui, giusta l'art. 16 della legge;

b) provvede ad investire in rendita dello Stato l'eccedenza delle entrate sulle spese, salvo quella parte che si reputi occorrente ai bisogni della gestione e che può essere lasciata disponibile presso il tesoro o depositata in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti. I titoli vengono intestati all'Ente e affidati alla Cassa depositi e prestiti che provvede all'incasso e versamento degli interess.;

c) preleva fondi dal conto corrente o aliena parte della rendita, ogni qualvolta, esauriti gli avanzi disponibili degli esercizi precedenti, l'accertamento della spesa in conto competenza risulti superiore a quello dell'entrata ed occorra di rimborsare lo Stato della differenza, che a tal fine viene iscritta fra le entrate accertate e non riscosse.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

A tutto il 31 dicembre 1911 partecipano alla concessione degli assegni i benemeriti dell'unità e indipendenza nazionale, le loro vedove e prole orfana (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni).

Conseguentemente fino a quella data la ripartizione degli assegni è fatta nelle proporzioni seguenti:

a) uno su venti agli impiegati, di cui alla lettera a) dell'art. 6;

b) nove su venti alle vedove, di cui alla lettera b);

c) quattro su venti alla prole orfana, di cui alla lettera c);

d) uno su venti alle figlie nubili maggiorenni, di cui alla lettera d);

e) cinque su venti ai benemeriti dell'unità e indipendenza nazionale e alle loro vedove e prole orfana.

Art. 27.

Sono esclusi dalla concessione degli assegni i benemeriti e i loro superstiti quando siano provvisti di pensione a carico del bilancio dello Stato, fatta però eccezione delle pensioni straordinarie.

Ad essi sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni ed esclusioni stabilite per gli impiegati e i loro superstiti.

Art. 28.

In luogo degli stati di servizio, richiesti nei concorsi dall'articolo 13, i benemeriti ed i loro superstiti devono presentare i do-

cumenti comprovanti le benemerenze acquistate per l'unità e indipendenza nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 20 giugno 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Squinzano (Lecce).*

SIRE!

Dimessisi due terzi dei consiglieri comunali di Squinzano, occorrerebbe procedere alle elezioni generali ai termini dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1904, n. 35; ma siffatto provvedimento non è sufficiente rimedio, essendo necessario procedere all'assetto dell'azienda comunale, in ordine alla quale, a mezzo di un'inchiesta testè eseguita, si sono rilevate gravi irregolarità.

I servizi di segreteria procedono con la massima confusione, si pubblicano le copie delle deliberazioni prima che siano redatti gli originali ed i relativi verbali si attestano letti ed approvati nella stessa seduta, mentre in realtà sono compilati con grave ritardo.

Non si tengono i registri delle contravvenzione ai regolamenti di polizia locale e su molti verbali elevati dagli agenti municipali il sindaco non promuove il prescritto procedimento.

Il servizio sanitario è insufficiente ai bisogni della generalità degli abitanti per cui è istituito e sarebbe necessario, tenuto anche conto delle condizioni finanziarie del Comune, che fosse limitato alla sola cura dei poveri.

Ottenuto nel 1901 un mutuo della Cassa dei depositi e prestiti di L. 150.000 per determinate opere pubbliche, non tutti i lavori previsti sono stati eseguiti, mentre se ne sono eseguiti altri non richiesti da pubbliche necessità, ma da particolari interessi.

La manutenzione delle strade comunali è fatta in economia con evidente sperpero del pubblico danaro.

Il Comune sopporta spese di liti che si sostengono per interessi privati o di partito, mentre non si tutelano sufficientemente gli interessi dell'ente in altri giudizi.

È necessario, perciò, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato con parere del 14 corrente, lo scioglimento di quel Consiglio comunale, acciocchè una vigile e rigorosa amministrazione straordinaria intenda a ristabilire l'impero della legge e ad agevolare l'opera di un nuovo Consiglio.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto chi vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Squinzano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Michele Adinolfi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UFFICIO COLONIALE

NOI
marchese GIUSEPPE SALVAGO RAGGI
governatore civile della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 10 gennaio 1907 col quale è fissata la misura del tributo da corrispondersi dalle popolazioni indigene della Colonia Eritrea per l'esercizio 1906-907;

Letto il rapporto del commissario regionale di Massaua in data 17 maggio 1907, n. 652;

Riconosciuto per nuovi accertamenti che il tributo da corrispondersi dalla tribù degli Ad Sciuma può essere equamente accresciuto per l'esercizio in corso;

Decretiamo

il tributo da corrispondersi dalle popolazioni indigene del commissariato regionale di Massaua per l'esercizio in corso è portato da L. 54,355.00 a L 54,449.60.

L'aumento di L. 94.60 graverà sulla tribù Ad Sciuma.

Asmara, 28 maggio 1907.

SALVAGO RAGGI.

NOI
marchese GIUSEPPE SALVAGO RAGGI
governatore civile della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 10 gennaio 1907, col quale è fissata la misura del tributo da corrispondersi dalle popolazioni indigene nella Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1906-907;

Letto il rapporto del residente dello Scimezana in data 28 maggio 1907, n. 1131;

Riconosciuto che in seguito ad accertamenti eseguiti durante l'esercizio finanziario 1906-907 è risultato che il tributo da corrispondersi dai distretti abissini della residenza dello Scimezana può equamente essere accresciuto;

Riconosciuto che sono concorse le speciali circostanze previste dall'art. 9 della legge 24 maggio 1903, n. 205;

Decretiamo

il tributo da corrispondersi dalle popolazioni indigene della residenza dello Scimezana è portato da L. 46,060 a L. 46,610. L'aumento di L. 550.00 graverà pei distretti abissini di detta residenza per l'esercizio 1906-907.

Asmara, 1° giugno 1907.

SALVAGO RAGGI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

SERVIZIO DEI RISPARMI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di marzo 1907*

OPERAZIONI ORDINARIE

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni		
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti e prescritti	Eccedenza	Depositi	Rimborsi	Somme complessive
Mese di marzo	12	61,291	25,316		312,402	253,580	565,982
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	90	135,060	289,814		717,982	417,072	1,165,054
Somme totali dell'anno stesso	102	196,351	315,130	4,570,890	1,030,384	700,652	1,731,036
Anni 1876-1905	6,781	10 318,205	5,628,536		64,131,887	43,640,745	108,072 632
Somme complessive	6,883	10,514,556	5 943 666		65,162,271	44,341,397	109.803,668

MOVIMENTO DEI FONDI

Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi		Somme cadute in prescrizione a beneficio della Cassa nazionale di previdenza per gli operai	Totale dei rimborsi e delle somme prescritte	Rimanenze
			Diretti	Mediante acquisti di rendita e depositi nella Cassa depositi e prestiti			
52,138,287 14	—	52,138,287 14	41,995 654 78	2,747 242 91	6,118 33	47,749,016 10	4,389,271 01
130,054,773 35	—	130,054,773 35	84,506,065 56	4,450,518 14	39,290 77	88 995,904 11	41,0[illegible]8,8[illegible]8 94
182,193,060 49	—	182,193,060 49	129,501,720 28	7,197,791 08	45,409 15	136,744,920 51	45,448,139 98
7,471,215,167 43	343,821,655 89	7,815 036,823 32	6,251,605,471 46	352,019,709 15	347 284 91	6,603,972,465 52	1,211,064,357 80
7,653 408,227 92	343,821,655 89	7 997,229,883 81	6,381,107,191 74	359,217 500 23	392,694 06	6,740,717,386 03	1,256,512,[illegible]97 78

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di marzo	3,648	170,953 30
Mesi precedenti dell'anno in corso	157,734	10,960,912 05
Somme dell'anno stesso . .	161,382	11,131,865 35
Anni 1878-1906	4,993,724	389,014.097 30
Somme complessive . . .	5,155,106	400,145,962 65

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di marzo	563	28,366 89	1,818 04
Mesi precedenti dell'anno in corso	2,371	115 984 14	156,775 43
Somme dell'anno stesso . . .	2,934	144,351 03	158,593 47
Anni 1876-1906	54,216	2,694,796 40	1,872,165 26
Somme complessive . . .	57,150	2,839,147 13	2,030 758 73

RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero			
	Quantità delle operazioni	IMPORTO Depositi	IMPORTO Rimborsi
Mese di marzo . .	7,492	5,628,289 77	598,140 56
Mesi precedenti dell'anno in corso .	16,611	12,330,298 72	1,095,053 02
Somme dell' anno stesso	24,103	17,958,588 49	1,693,193 58
Anni 1890-1906. .	277636	189159685 91	19,924,501 22
SOMME COMPLESS.	301739	207118274 40	21,617,694 80

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi			
	QUANTITÀ DEI LIBRETTI Emessi	QUANTITÀ DEI LIBRETTI Svincolati od estinti	QUANTITÀ DEI LIBRETTI Rimasti in corso
Mese di marzo.	576	295	
Mesi precedenti dell'anno in corso	1013	575	
Somme dell'anno stesso . .	1589	870	45365
Anni 1894-1905	68323	23677	
SOMME COMPLES.	69912	24547	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai		
	CONTRIBUTI Quantità	CONTRIBUTI Importo
Mese di marzo . .	9,140	65,947 22
Mesi precedenti dell'anno in corso	19,350	130,950 15
Somme dell' anno stesso	28,490	196,897 37
Anni 1899-1906 .	674,502	4,754,689 89
SOMME COMPLESS.	702,992	4,951,587 26

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di marzo	63	25,729 35	52	12,873 97
Mesi precedenti dell'anno in corso	129	55,470 05	79	31,880 18
Somme dell'anno stesso	192	81,199 40	131	44,754 15
Anno 1906	263	111,809 70	297	143,081 96
Somme complessive	455	193,009 10	423	187,836 11

OPERAZIONI GIUDIZIALI

	DEPOSITI		RIMBORSI				Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Diretti	Mediante acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive	
Mese di marzo	2,624	1,196,777 99	3,829	1,269,641 69	—	1,269,641 69	
Mesi precedenti dell'anno in corso . . .	5,038	1,973,629 52	6,890	2,304,457 36	—	2,304,457 36	
Somme totali dell'anno stesso	7,662	3,170,407 51	10,719	3,574,099 05	—	3,574,099 05	16,757,143 18
Anni 1883-1906 . . .	1,033,301	700,833,404 16	1,453,429	680,390,639 43	3,281,930 01	683,672,569 44	
SOMME COMPLESSIVE .	1,040,963	704,003,811 67	1,464,148	683,964,738 48	3,281,930 01	687,246,668 49	

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi

Servizio dei vaglia e dei titoli di credito

Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1906.

Debito.		**Credito.**	
Per vaglia e titoli di credito emessi nel mese di dicembre dell'esercizio 1906-907 . . . L.	123,309,037 59	Per vaglia e titoli di credito pagati nel mese di dicembre dell'esercizio 1906 907 . . L.	124,757,706 63
Per vaglia e titoli di credito emessi nei mesi precedenti dell'esercizio stesso. . . . . »	608,546,036 44	Per vaglia e titoli di credito pagati nei mesi precedenti dell'esercizio stesso. . . . . »	615,129 855 67
Somma a tutto il mese di dicembre 1906 . L.	731,855,074 03		
Per vaglia e titoli di credito rimasti da pagare alla fine dell'esercizio precedente . . . »	68,918,611 38		
Somma complessiva del debito L.	800,773,685 41	Somma complessiva del credito L.	739,887,562 30

RIASSUNTO.

Debito	L.	800,773,685 41
Credito	»	739,887,562 30
Differenza a debito a tutto dicembre 1906 . . .	L.	60 886,123 11

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 4 corrente, in Bomarzo, provincia di Roma, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 6 luglio 1907.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 493,233 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 315 al nome di Bacigalupi *Maddalena* nata Sigimbosco, fu notaio Giovanni Francesco, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bacigalupi *Caterina Maddalena*, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 6 luglio 1907

Pel direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3 50 0[0 cioè: n. 487,660 d'iscrizione sui registri della direzione generale per L. 1200-1120 al nome di Corradi *Teresa* di Corrado, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata a Genova con vincolo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Corradi *Vittorina Teresa* di Corrado, minore ecc., come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 e 3.50 0[0, cioè n. 487,400 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,392 882 del già consolidato 5 0[0 di L. 315) per L. 236.25-220.50, al nome di Caspani *Angelo* fu Cesare, minore, sotto la tutela di Reverdini Antonio fu Angelo, domiciliato a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caspani *Angela* fu Cesare, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese

dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 308,929 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,161,036 del già consolidato 5 0[0 di L. 50), per L. 37.50-35 al nome di Audissino *Guido, Giovanni, Giacomina* ed *Angiolina* di Francesco, minori, sotto la patria podestà del padre, domiciliati in Oneglia (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Audissino *Gaetano, Angela, Cesare, Angela-Ignazia* di Francesco, minori ecc, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,243,187 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 60, ora convertita in quella 3.75-3.50 0[0, n. 362,814 di L. 45-42, al nome di *Migliassi* Albina fu Vincenzo, nubile, domiciliata in Torino e convertita d'ipoteca, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Migliasso* Albina fu Vincenzo, nubile, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 234,558 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 2287.50-2135, al nome di Giovanelli *Ada* ed Ettore fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre *Nagornaff* Elena, domiciliati in Milano, con vincolo d'usufrutto a favore di quest'ultima, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giovanelli *Adelina* ed Ettore fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre *Nagornoff* Elena, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 939,723, 1,062,080 e 1,260,880 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (rispettivamente), per L. 2000, 600, 1600, al nome di Abate Serafina fu Antonino, ecc., furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Abbate Maria-Teresa-Serafina Antonina fu Antonino, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 giugno 1907

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Candia Giovanni di Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1073 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Salerno in data 1° giugno 1907, in seguito alla presentazione per conversione di otto cartelle della rendita complessiva di L. 600 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Candia Giovanni di Giuseppe i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetto ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor sac. Alippi Salvatore di Gio. Battista ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 251 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Como, in data 17 gennaio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 5 certificati della rendita complessiva di L. 555, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor sac. Alippi Salvatore di Gio. Battista i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

3ª pubblicazione per dichiarazione attergata a certificato nominativo cancellata e resa inintelligibile

È stato trasmesso a questa Direzione generale il certificato di iscrizione n. 803,445 del consolidato 5 0[0 di annue L. 145 al nome di Romano Francesca fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Cafiero Rosalia fu Agostino, domiciliata a Napoli.

A tergo di detto certificato appare essere stata fatta una dichiarazione, la quale però venne cancellata in modo che non è più possibile rilevare che cosa vi si contenesse.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del regolamento sul Debito pubblico 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª) si diffida chiunque

possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state significate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla conversione pura e semplice di detta rendita nel nuovo consolidato 3.75-3 50 0[0.

Roma, 15 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

3ª pubblicazione per dichiarazione attergata a certificato nominativo cancellata e resa inintelligibile

È stato trasmesso a questa Direzione generale il certificato di iscrizione n. 803,446, del consolidato 5 0[0 di annue L. 145 al nome di Romano Gesualda fu Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà di sua madre Cafiero Rosalia fu Agostino, domiciliata in Napoli.

A tergo di detto certificato appare essere stata fatta una dichiarazione, la quale, però, venne cancellata in modo che non è più possibile rilevare che cosa vi si contenesse.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del regolamento sul debito pubblico 20 settembre 1874, n. 2058 (serie 2ª) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state significate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla conversione pura e semplice di detta rendita sul nuovo consolidato 3.75-3.50 0[0.

Roma, 15 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

2° AVVISO.

È stato presentato per conversione il certificato consolidato 5 0[0 n. 354,615 di L. 425 a favore di Campolo Placido fu Giuseppe a tergo del quale esistono le seguenti dichiarazioni di cessione:

a) cessione di Campolo Giuseppe a Gaetano Regaud di Gaetano in data 6 aprile 1887 autenticata dal notaio Leonardi di Caltanissetta;

b) cessione di Campolo Emanuele fu Placido a Gaetano Regaud di Gaetano in data 18 dicembre 1900 autenticata dal notaio Paolo Piazza Auria di Terranova di Sicilia;

c) cessione di Campolo Marianna fu Placido autorizzata dal marito Rosario Aliotta Gennuso a Gaetano Regaud di Gaetano in data 25 gennaio 1901 autenticata dal predetto notaio Paolo Piazza Auria.

Non essendosi potuto provvedere alla traslazione della citata rendita, si porta a conoscenza di chiunque possa avervi interesse che i primi due mezzi fogli componenti il citato certificato numero 354,615 consolidato 5 0[0 sono stati uniti al corrispondente certificato del nuovo consolidato 3.75-3.50 0[0 n. 56,501 del quale fanno parte integrante, e si diffida perciò che i medesimi mezzi fogli non hanno alcun valore, se staccati dal nuovo certificato predetto n. 56,501.

Roma, il 25 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

2° AVVISO.

Sono stati presentati a questa Direzione generale, i certificati del già consolidato 5 0[0, n. 1,316,239, della rendita di L. 210, e n. 1,321,656, della rendita di L. 25, intestati a Gabiani Lorenzo fu Carlo, domiciliato in Castellanza (Milano), col vincolo per cauzione del titolare, quale contabile pel servizio postale, telegrafico e telefonico, a tergo dei quali sono state fatte dichiarazioni di cessione, autenticate Vimercati-Sozzi, notaio in Milano, il 15 luglio 1904, sulle quali vennero cancellate le indicazioni del cessionario in modo che non è più possibile rilevare tali indicazioni.

Ai termini degli articoli 60 e 72 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni, si procederà alla conversione di detti certificati senza tener conto delle cessioni che si riterranno di niun effetto.

Roma, il 25 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.98 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 8 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 8 al giorno 14 luglio 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

6 luglio 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	101 85 07	99.97 07	101.78 94
3 1/2 % *netto*	101 01 87	99 26 87	100 96 16
3 % *lordo*	69 95 —	68.75 —	69.31 06

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 6 luglio 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Messaggio della Corte dei conti.

FABRIZI, segretario. Dà lettura di un messaggio della Corte dei conti relativo alle registrazioni con riserva.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

FABRIZI, segretario. Legge un messaggio del presidente della Camera elettiva col quale trasmette il disegno di legge: « Costituzione delle frazioni di Cadegliano, Caggio, Argentera e Doneda in Comune autonomo ».

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Cavalli, presidente della Commissione parlamentare per le onoranze centenarie a Garibaldi, invita il Senato a partecipare alla cerimonia della posa di una corona di bronzo sul monumento dell'Eroe al Gianicolo.

La cerimonia avrà luogo domani domenica, e plaudendo all'iniziativa, il presidente prega i senatori, che intendessero partecipare a tale cerimonia, di trovarsi domani, alle ore 17, in piazza Aracoeli.

Presentazione di disegni di legge.

LACAVA, ministro delle finanze. Presenta i seguenti disegni di legge:

Spesa addizionale per la sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga ad uso di caserma principale delle guardie di finanza di Genova;

Sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina di carte-valori e della Biblioteca nazionale universitaria di Torino e approvazione di una convenzione con quel Comune per la sistemazione predetta;

Proroga a tutto il 9 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali.

(Sono dichiarati d'urgenza).

SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi. Presenta il disegno di legge: « Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato ».

(È dichiarato d'urgenza).

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Presenta i disegni di legge:

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori;

Istituzione di due nuovi posti di direttori generali nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica. Organico dell'Amministrazione provinciale e centrale dell'istruzione pubblica;

Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Ressman alla città di Firenze.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 610).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri vennero approvati i primi 11 articoli.

SCIALOJA. Parla sull'art. 12 e loda il ministro di avere con questo articolo dato la prevalenza all'ingegno, anzichè alla memoria.

Lamenta però che le prove scritte sieno ridotte a tre sole; egli le vorrebbe portate a quattro, poichè si tratta dell'ammissione alla carriera giudiziaria, ed il richiedere una sola prova pel diritto civile, per il diritto romano e per il commerciale, importa una mancanza di equilibrio nella distribuzione delle materie di esame.

Non approva poi il criterio relativo alle prove facoltative e non ammette la compensazione fra la prova di diritto civile e le altre, per la grande disuguaglianza che vi è fra le varie materie.

Prega poi il ministro di vedere se, oltre la laurea in giurisprudenza, non sarebbe opportuno richiedere ai candidati alla carriera giudiziaria la prova di avere anche un po' di pratica forense, sia civile che penale.

PETRELLA. Chiede al ministro come intenda provvedere alle difficoltà create dalla legge del 1890 circa i limiti di età per l'ammissione alla carriera giudiziaria.

ARCOLEO, dell'Ufficio centrale. Non può rassegnarsi a tacere su questo articolo che, sotto modeste forme, racchiude uno dei problemi più cardinali dell'ordinamento giudiziario.

Si tratta del passaggio dalla scuola alla vita, ma nella più ardua delle sue attività, nell'organismo della sua più delicata gerarchia, l'amministrazione della giustizia. Pare soltanto un congegno di esami, una gara di giovani energie mentali, una palestra di studi; ed è insieme il vero germe, lo spirito animatore di tutti gli istituti giudiziari, che vogliamo rinvigoriti o rinnovati.

Ottimo il fine di semplificare le prove, ma vi corrisponde il metodo scelto per renderle più intense?

Lascia di indugiarsi sul dubbio, se meglio si provveda per legge allo schema delle materie di prova, o se non giovi lasciarne invece i dettagli a un regolamento delegato.

Ma non gli soddisfa l'ordine prescritto nell'art. 12: si escludono la procedura civile e la penale dalla prova scritta, cioè proprio le due materie che segnano i limiti, i gradi, i profili dell'azione civile e penale che costituisce la sfera in cui si svolge in gran parte la funzione del magistrato.

Donde la necessaria conoscenza della giurisdizione nel suo carattere, nelle sue fasi, anche di fronte alle giurisdizioni speciali.

S'include in un gruppo il diritto positivo costituzionale ed amministrativo, materia comune a molte altre carriere. Ma ciò che importa sapere al magistrato è la legislazione complementare, che è informata a necessità di interesse e di diritto pubblico, pervade ormai quasi tutte le sfere e i rapporti della convivenza civile, e man mano vengono delineandosi nuove figure giuridiche, in conformità a bisogni e rapporti che il Codice non previde, che la scienza studia, e che offrono materie continue a leggi fatte e rifatte per necessità di cose.

Su questa parte occorre più oltre insistere, pel dubbio fondato che quelle leggi, continue e complesse, non entrino nella cultura giuridica dei candidati alla magistratura, come del resto sono oggi estranei agli insegnamenti universitari.

Poco pratico gli sembra quel margine di materie facoltative, destinate a concedere una specie di centesimi addizionali ai concorrenti.

Purtroppo spera poco dal regolamento che non può mutare i termini della legge e, per non intralciare il voto di questa provvida e opportuna legge, che intende migliorare ed elevare l'ordine giudiziario, non propone emendamenti, pur convinto che l'esperienza dimostrerà fondati i suoi dubbi.

Si limita a un ordine del giorno, che concerne non solo questi primi esami, ma anche gli altri dei gradi superiori. Elevare gli stipendi è oggi buon criterio finanziario e politico, ma elevare il dovere della magistratura è alto dovere di Stato.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Riconosce giusta l'osservazione del senatore Petrella e dice che l'art. 2 della legge del 1890 sbagliò nel fissare il limite di trenta anni, non in riguardo alla data di ammissione al concorso, ma rispetto a quella della nomina. Promette di studiare la questione e di vedere se sia possibile risorverla con il regolamento.

Al senatore Scialoja spiega i motivi pei quali ha creduto ridurre il numero delle prove scritte.

Osserva l'ingente lavoro al quale erano per il passato costrette le Commissioni esaminatrici che talvolta, con sei prove scritte e circa 600 concorrenti, si trovarono nella necessità di tenere adunanze per oltre cinque mesi, per rivedere più di tremila temi

E questo nuoceva allo stesso lavoro della Commissione che, dopo tanti mesi, finiva per mutare i suoi criteri di giudizio.

Dichiara che lo scopo di questi concorsi non è quello di avere giovani versati in tutti i rami, ma solo che abbiano acquistato quel criterio giuridico che è indispensabile al magistrato per intuire e bene risolvere una questione: sotto tale riguardo crede anzi che oggidì gli esami ad uditori si siano resi più difficili per la disposizione contenuta nell'art. 12 che fa obbligo ai concorrenti di sostenere due prove, consistenti nella pratica risoluzione di questioni controverse.

Osserva poi che gli aggruppamenti di più materie non furono fatti allo scopo di volere che i candidati sostenessero contemporaneamente un tema su tutte le materie del gruppo, ma solo per avvertirli ad esser pronti a dare l'esame in una delle materie del gruppo medesimo.

Dichiara infine al senatore Arcoleo che le leggi complementari rientrano nel diritto amministrativo e che perciò non furono escluse come materie di esami.

Dichiara inoltre di accettare il suo ordine del giorno come semplice raccomandazione, promettendo che nel regolamento darà disposizioni che meglio specifichino la portata di questo articolo.

E finalmente fa rilevare ai senatori Arcoleo e Scialoja tutte le difficoltà che si incontrerebbero nel tradurre in legge il loro desiderio che siano assunti in servizio giovani che abbiano fatto qualche pratica forense.

Egli vagheggerebbe l'istituzione nell'Università di seminari giuridici per addestrare i giovani alla pratica dell'amministrazione della giustizia, ed è una questione che egli si ripromette di studiare. Per ora ha provveduto indirettamente chiedendo negli esami che il giovane dia prova di sapere applicare in una questione controversa i criteri di diritto.

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Presenta i disegni di legge:

Applicazione della Convenzione internazionale firmata a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia;

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.

Ripresa della discussione.

QUARTA, relatore. A nome dell'Ufficio centrale presenta il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il ministro, a fissare con le facoltà consentite dall'art. 46 le norme che stabiliscano l' estensione e l' intensità specifica delle materie e prove scritte e orali, di cui all' art. 12 e la pertinenza dei titoli, dei quali all'art. 23 ».

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accetta quest'ordine del giorno coll'intesa che « estensione » non significhi « programma ».

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

(È approvato).

L'art. 12 è approvato.

Senza osservazioni si approva l'art. 13.

PETRELLA. All'art. 14, domanda come un uditore possa giudicare anche di contravvenzioni che il Codice penale punisce con un anno di arresto, o con un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni, e come possa giudicare anche delle contravvenzioni comminate da leggi speciali che portano non solo l' arresto, ma anche la reclusione.

ORLANDO, ministro di grazia, giustizia e dei culti Dimostra che la disposizione dell'art. 14 segna un notevole progresso sulle condizioni che perdurano fin dal 1865 e prega il senatore Petrella a dare il suo voto all'articolo.

PETRELLA. Ringrazia, ma non può essere soddisfatto

L'art. 14 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 15 e 16.

PETRELLA. All'art. 17 osserva che per le promozioni dei giudici aggiunti a giudici effettivi si avranno in fin d'anno dei vuoti che non possono coprirsi, ma debbono aggiungersi ai posti da coprirsi per merito nell'anno successivo.

Domanda come farà il ministro a provvedere a questi vuoti.

Vorrebbe che si seguisse la regola generale di coprire i vuoti con colo o che hanno l'anzianità non disgiunta dal merito.

ORLANDO, ministro di grazia, giustizia e dei culti. La ragione di questa disposizione è una ragione storica.

L'esame di merito distinto conferiva ai vincitori vantaggi inestimabili, facendo loro guadagnare parecchi anni di carriera. E per questo le Commissioni esaminatrici erano straordinariamente rigorose.

L'esame di merito che ora egli introduce ha un'altra finalità, vuole promuovere il merito di fronte all'anzianità. La Commissione esaminatrice dovrà scegliere tra i candidati non uno o due più valenti, ma quelli che relativamente agli altri valgono di più.

Dichiara che per coprire i vuoti, cui ha accennato il senatore Petrella, provvederà promuovendo i giudici aggiunti a giudici effettivi in soprannumero.

L'art. 17 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 18 e 19.

ARCOLEO. Sull'art. 20, osserva che la legge potrebbe restare in più ristretti confini. Non comprende perchè debbano escludersi da ulteriori concorsi coloro che falliranno in due prove. Questa disposizione preferirebbe non ci fosse.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia. Nota che in tutte le amministrazioni dello Stato, per gli esami di concorso avviene quanto è previsto in questo articolo. Se si accettasse la osservazione del senatore Arcoleo, si ipotecherebbero i posti dei concorsi futuri.

ARCOLEO. Rileva che nelle altre amministrazioni dello Stato il concorso resta libero anche per coloro che han fallito parecchie volte. Dichiara che è assolutamente contrario a questo sistema di formule precise: è questione di impressione.

L'art. 20 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 21 e 22.

PETRELLA. Crede che le disposizioni dell'art. 23, nelle parti che riguardano il Consiglio superiore, siano applicabili anche all'art. 25.

Rileva che le condizioni dei funzionari del pubblico ministero sono inferiori a quelle della magistratura giudicante, specialmente in materia civile. Ora, quali titoli potranno presentare i funzionari del pubblico ministero alla Commissione di concorso per la materia civile? Pertanto prega il ministro di fare in modo che nel regolamento sia ben chiarito che il Consiglio superiore proceda all'esame comparativo dei funzionari del pubblico ministero, senza accomunarli con i magistrati giudicanti.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Terrà conto nel regolamento, della raccomandazione del senatore Petrella.

ARCOLEO. Trova che l'ultimo capoverso dell'art 23 in forza del quale per la nomina non conforme al parere del Consiglio superiore occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri, costituisce una eccezione che egli non vorrebbe per la dignità stessa della magistratura.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Osserva che ove non esistesse l'ultimo capoverso dell'art. 23 si farebbe della magistratura un'amministrazione autonoma.

La disposizione, in fondo, implica tutta la responsabilità del ministro e non crede sia per togliere dignità alla magistratura.

L'art. 23 è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 24.

RICCIUTI. Parla sull'art. 25 e dice che è spiacevole che anche i vecchi magistrati d'appello siano costretti a fare un concorso per ottenere la promozione.

Chiede al ministro se la disposizione dell'art. 23 sia applicabile anche all'art. 25.

Si comprende che un giovane magistrato possa ripresentarsi solo a due concorsi, ma ciò non si comprende per i vecchi consiglieri d'appello; rileva i danni morali e materiali che ne deriverebbero.

Spera di avere dal ministro soddisfacenti risposte.

MANFREDI. Riconosce che il sistema informatore di questo disegno di legge reca un notevole miglioramento nella carriera dei magistrati, però non crede che conferisca alla dignità della magistratura il mantenerla sempre sotto l'incubo di esami, di giudizi di promovibilità, di gare, di concorsi, ecc.

Con la continua ricerca del merito individuale si discredita il corpo della magistratura. Non crede che il disegno di legge sia la conseguenza di manifestazioni ed agitazioni che il guardasigilli ha biasimato.

Osserva che il sistema di composizione della Corte suprema per mezzo di concorso e le ragioni dette dal guardasigilli e dal relatore, tolgono credito alle Corti d'appello, alle quali l'oratore rende il dovuto onore. Rileva poi che il funzionamento del Consiglio superiore impedirà a molti magistrati l'adempimento del loro dovere, perchè, occupati tutto l'anno a giudicare la magistratura, non potranno più nè decidere cause nè fare processi. Attende in proposito chiarimenti dall'onorevole ministro.

QUARTA, relatore. Osserva che la condizione ora fatta ai magistrati di appello non è che quella che già avevano per effetto delle leggi esistenti e specialmente per i regolamenti della Commissione consultiva.

Dice che col progetto attuale non si è fatto che cambiare i nomi rispettandosi la sostanza, in quanto il Consiglio superiore, come già la Commissione consultiva, dovrà procedere allo scrutinio e alla classifica dei magistrati in base ai lavori da loro presentati, ai precedenti di carriera ed alle informazioni avute dai Consigli giudiziari.

Non vede quindi l'offesa che il senatore Manfredi crede si sia, col concorso, arrecata alla dignità dei consiglieri d'appello.

Si dichiara d'accordo col senatore Manfredi nel riconoscere che i magistrati di appello siano di grado molto elevato e che siano giudici in fatto e in diritto, mentre che i magistrati di Cassazione sono solo magistrati di diritto: però egli osserva che il magistrato di appello è sempre eminentemente magistrato di merito, e come magistrato di diritto gli occorre capacità e cultura ben diversa da quella dei consiglieri di Cassazione, i cui errori nel giudicare in diritto portano conseguenze assai più gravi che non gli errori di diritto commessi in un giudizio di appello.

Dichiara quindi a nome dell'Ufficio centrale di riconoscere giusto il criterio del disegno di legge che stabilì non si potesse diventare magistrati di Cassazione se non per merito e mai per anzianità.

Sul dubbio sollevato dal senatore Ricciuti si rimette alle dichiarazioni del ministro.

RICCIUTI. Non condivide l'idea del senatore Quarta circa l'identità dell'antico e del nuovo sistema. Secondo l'antico, la classifica dei magistrati si faceva individualmente e cioè la Commissione consultiva si limitava a dichiarare se fossero stati o no promovibili. Oggi invece il giudizio di promovibilità viene emesso in riguardo al numero dei posti messi a concorso; per il che potrà darsi che vengano dichiarati non promovibili dei magistrati che, pure essendo meno buoni di altri, avrebbero individualmente tutti i requisiti per poter essere promossi.

Dato ora che al concorso di cui all'art. 25 volessero trasportarsi le norme dell'art. 23, per le quali il concorrente non compreso tre volte nella graduatoria non può più presentarsi ai concorsi [illegible] posti di consigliere di Cassazione.

ORLANDO, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Osserva che la ripugnanza manifestatasi al concorso è fuori luogo, perchè se per il sistema attuale il giudizio sul magistrato, che vuol essere promosso, viene dato individualmente, col sistema futuro si darà invece in via comparativa; e con ciò il sentimento della magistratura sarà anzi meno offeso, perchè al magistrato non si dirà più che gli venne negata la promozione, come inetto al grado superiore, ma solo perchè si trovò a concorrere con colleghi più valenti di lui.

Si dichiara d'accordo col senatore Ricciuti nella interpretazione restrittiva da darsi all'art. 25, nel senso che al concorso da esso contemplato non sia da applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 23.

Aggiunge che una tale interpretazione, oltre che dai motivi esposti dal senatore Ricciuti, è voluta dallo stesso spirito informatore dei due articoli, stantechè nel caso dell'art. 23 il magistrato non più promovibile per concorso, resta sempre promovibile per anzianità, mentre questa seconda specie di promozione è esclusa per i gradi di Cassazione.

Spera di avere con ciò soddisfatto il senatore Ricciuti.

RICCIUTI. Ringrazia.

MANFREDI. Chiarisce di aver preso la parola in difesa della magistratura di appello, sol perchè gli sembrò che nella relazione ministeriale ed in quella dell'Ufficio centrale si fosse detto che per le Corti di appello bastavano magistrati mediocri.

Aggiunge che, pure ammessa l'identità fra l'antico ed il nuovo sistema, anche all'antico non fu mai propizio.

Si approva l'art. 25.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 26 al 31.

MANFREDI. All'articolo 32 desidera avere dal ministro l'assicurazione che coll'estendere il limite di età al pubblico ministero, non si è inteso di costituire un precedente per la futura riforma dell'istituto.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dichiara che la questione resta impregiudicata.

Si approva l'art. 32.

BONASI. All'art. 33. Raramente all'esame del Parlamento vengono disegni di legge d'importanza pari a quella del progetto in discussione; perciò non può non fare eco al grido di dolore del senatore Scialoja, perchè il disegno di legge arrivi in Senato in un momento, nel quale sarebbe vana speranza credere di ottenere l'adosione del ministro a qualsiasi lieve emendamento.

Ieri il ministro affermò la libertà del Senato a discutere e ad apportare emendamenti; ma non vi era bisogno di questa affermazione, perchè la discussione e l'emendazione delle leggi sono un diritto del Senato.

D'altra parte il ministro affermò l'urgenza del disegno di legge, ed accennò ai danni che deriverebbero, se ne fosse ritardata l'approvazione. Quindi l'una dichiarazione elideva l'altra, e la libertà di discutere e di emendare rimaneva meramente teorica.

Ciò spiega il fenomeno, altrimenti incomprensibile, che nella discussione generale non si è iscritto se non un solo oratore, che si limitò a poche osservazioni.

E questa considerazione ha trattenuto l'oratore dal fare osservazioni su parecchi articoli, e confessa che è rimasto dubbioso se gli convenisse parlare ora per lamentare la mancanza di una disposizione che crede essenziale; allude alla disposizione contenuta nell'art. 57 del progetto dell'on. Gallo.

In linea generale è favorevole al disegno di legge, perchè esso tende ad eliminare non pochi mali che affliggono la magistratura.

E nota che i mali della migistratura, in tutti i gradi, sono molteplici, e bisogna confessarli, perchè non si guariscono, dissimulandoli.

[illegible] su questo argomento si è fatta molta rettorica, e ogni [illegible] intesi riguardi, si è cercato di farla tacere.

Ricorda le nobili e fiere parole che il ministro ha pronunziato

alla Camera dei deputati; parole che furono seguite da provvedimenti i quali riscossero la generale approvazione.

Esorta il ministro a proseguire per la sua via e così potrà rialzare il prestigio della magistratura.

Per questa ragione lamenta tanto più che l'on. Orlando non abbia accolto nel suo disegno di legge l'art. 57 del progetto Gallo, che riguarda i tramutamenti dei magistrati dai luoghi ove un loro parente eserciti l'ufficio di avvocato.

Dimostra quanto questa disposizione sia opportuna ad eliminare qualunque sospetto che possa pesare sulla magistratura e cita le ragioni che nella relazione dell'on. Gallo la giustificano.

Soggiunge che tale disposizione era stata imposta dal Senato al ministro Costa, nel progetto di legge sul riordinamento della magistratura da questo presentato.

E tale precedente trovò eco in tutti i successivi disegni di legge.

Prega il ministro di tener conto delle osservazioni che egli ha fatto per il grande amore che porta alla magistratura (Approvazioni).

ORLANDO, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Ringrazia il senatore Bonasi in nome della magistratura, che deve essere sollevata al di sopra dei sospetti, non colla rettorica, ma con la discussione serena da cui debbono rifulgere le sue qualità per lo adempimento del suo compito altamente civile.

Ed afferma che pronunziò alla Camera dei deputati le parole cui ha alluso il senatore Bonasi, nell'intendimento e colla coscienza di rendere un vero servigio alla magistratura italiana, e di risollevarne il prestigio.

Crede di non meritare il rimprovero del senatore Bonasi, perchè egli non ha abbandonato l'art. 57 del progetto Gallo.

Questo progetto egli non ritirò, ma dovette modificarlo riducendo i primi tre titoli a due, e formando del quarto e quinto titolo un altro disegno di legge che è ora all'esame della Camera dei deputati.

Si tratta quindi di un semplice rinvio, e l'art. 57 è mantenuto, perchè una legge sulla carriera della magistratura, senza essere integrata da un'altra sulle guarentigie e sulla disciplina, sarebbe opera inutile.

I concetti ai quali egli si è ispirato per rialzare la magistratura sono: guarentigie assolute, ma disciplina di ferro (Approvazioni).

L'art. 33 è approvato.

Senza osservazioni si approvano gli articoli da 34 a 37.

QUARTA, relatore. All'art. 38, presenta il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il ministro di grazia e giustizia a stabilire in una delle disposizioni transitorie che dovrà emettere a termini dell'art. 46 che qualora per le promozioni nei vari gradi della magistratura da effettuarsi dopo la promulgazione della legge fino a tutto il 30 giugno 1909, non basti il personale dei magistrati già scrutinati dalla Commissione consultiva, si procederà allo scrutinio sui magistrati che per le dette promozioni siano necessari, dal Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme del regolamento 5 gennaio 1905 e dei regolamenti anteriori ».

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia. Accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pone ai voti.

(È approvato).

L'art. 38 è approvato.

Senza osservazioni si approva l'art. 39.

QUARTA, relatore. Parla sull'art. 40 e dice che all'Ufficio centrale è parso che la disposizione dell'art. 6 della legge 18 luglio 1901 non [illegible] applicabile ai magistrati di tribunale e di appello [illegible] ; la [illegible]

La impromovibilità non equivale sempre ad incapacità; e l'incapace alla promozione può però essere capace di mantenere il suo posto; questo il criterio che è stato seguito dalla Commissione consultiva per i magistrati d'appello.

Ora l'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno: « Il Senato invita il ministro ad assumere l'impegno formale di porre nelle successive disposizioni transitorie che il Governo è dall'art. 46 autorizzato a dare per la completa attuazione della legge, un articolo che sia a un dipresso concepito così: - i magistrati che, prima della presentazione del disegno di legge al Parlamento.. fossero stati dichiarati impromovibili, e non avessero peranco reclamato, possono produrre ricorso contro il giudizio della Commissione consultiva entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorso inutilmente questo termine, o quando il prodotto ricorso sia stato respinto, i magistrati dichiarati impromovibili saranno dispensati dal servizio, conforme al disposto dell' art. 40 della citata legge ».

ARCOLEO. Pure facendo parte dell'Ufficio centrale, sente il dovere di esporre un suo grave dubbio sull'art. 40.

Nè gli pare adeguato il rimedio al difetto e ai pericoli che lo stesso relatore ha segnalato in forma così precisa.

L'impromovibilità non è incapacità, o, per lo meno, il suo significato più sicuro, si limita a constatare la mera idoneità al posto che si occupa e a negare l'attitudine a un posto superiore: attitudine che rappresenta un complesso di coefficienti d'intelletto insieme e di dottrina, di animo e di fibra.

Non mancano esempi di ottenuta riparazione, sino al punto da dichiarare l'impromovibile, in un secondo giudizio, promovibile a scelta.

L'art. 40 è perentorio: fissa il termine alla data della presentazione del disegno di legge: chiude l'adito alla revisione: estende, ai magistrati superiori, *sic et simpliciter*, la sanzione dell' art. 6, legge 18 luglio 1901, n 402, che si riferiva al pretore.

Si aggiunga che la legge costituente della loro istituzione, riconosceva l'assoluto principio della inamovibilità dei magistrati. Quella odierna, nell'art. 19 applica la dispensa dal servizio al giudice aggiunto, già dichiarato impromovibile, dopo due anni dal turno di anzianità.

Inoltre l'art. 22 non sanziona la dispensa dopo il giudizio di promovibilità relativa ai giudici. Sotto questo punto di vista l'articolo 40 è anche una conseguenza senza premessa, e tocca indirettamente il principio di inamovibilità, perchè manca perfino la garanzia del parere preventivo di un corpo costituito, che poteva essere lo stesso Consiglio superiore.

Nè crede si possa ovviare con la proposta, sia pure accettata, di un articolo aggiuntivo, sia perchè unilaterale senza partecipazione dell'altro ramo del Parlamento, sia perchè non si può creare per delegazione una disposizione transitoria regolamentare, che limita o interpreta la norma transitoria legislativa sulla stessa materia, sia perchè il regolamento non può fissare un termine diverso (e qui lo allunga di 6 mesi) da quello prescritto nella legge.

Il ministro può ecclissare per un momento il maestro di diritto pubblico, in omaggio al lodevole proposito di condurre in porto la legge, ma l'oratore non può consentire, così com'è, alla forma dell'art. 40, in omaggio a quei principî supremi che garantiscono, specialmente ai magistrati, i diritti che riguardano l'entrata, la permanenza, l'esonero dall'ufficio

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Osserva che nel caso in esame il principio dell'inamovibilità citato dall'on. Arcoleo non c'entra per nulla. Spiega le varie categorie di classifica per le promozioni dei magistrati e dimostra come l'articolo 40 non violi alcun principio costitutivo.

È disposto ad accettare l'ordine del giorno presentato dal rela- [illegible]

[illegible] cattivo articolo, ma che egli lo voterà perchè vuol contribuire all'approvazione della legge.

PAGANO, dell'Ufficio centrale. Dichiara che se il ministro non accetta l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, sarà costretto a votare contro la legge.

Spiega i criteri seguiti dalla Commissione consultiva e dice che le categorie ricordate dal ministro non sono quelle del regolamento in vigore. Le categorie per le promozioni dei magistrati sono, oltre quella per merito eccezionale, tre: promovibili a scelta, promovibili ed impromovibili. Nota che vi sono dei magistrati dichiarati impromovibili che sono veramente incapaci ed indegni, ma altri invece possono, per quanto dichiarati momentaneamente impromovibili, essere in seguito promossi. Pertanto insiste nel chiedere al ministro di dichiarare esplicitamente se accetta o meno l'ordine del giorno presentato dal relatore a nome dell'Ufficio centrale.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Dopo le osservazioni del senatore Pagano, dichiara di accettare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

L'ordine del giorno, messo ai voti, è approvato.

Si approva pure l'art. 40 e, senza discussione, gli articoli da 41 a 44.

RICCIUTI. All'art. 45 raccomanda al ministro che nell'applicazione del limite di età ai funzionari del pubblico ministero, procuri di fare in modo che questa disposizione trovi la sua applicazione in tre esercizi.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia. Con dispiacere non può accogliere la raccomandazione rivoltagli dal senatore Ricciuti, pur dicendosi convinto che dalla legge resteranno colpiti magistrati tuttora in grado di prestare opera altamente utile ed illuminata: magistrati ai quali esprime l'omaggio del Governo certo di avere in questo consenziente anche il Senato (Bene).

Si approva l'art. 45.

Senza osservazioni si approva l'art. 46, ultimo del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Presenta il seguente disegno di legge:

Assetto giuridico delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Approvazione di un disegno di legge.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del seguente disegno di legge che, senza discussione, è approvato e rinviato allo scrutinio segreto:

« Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno ».

La seduta termina alle 18.45.

DIARIO ESTERO

L'agitazione dei viticultori del Mezzogiorno della Francia, che si credeva assopita dalle promesse del Governo, pare invece che stia per riassumere quel movimento intensivo che tanto preoccupò l'opinione pubblica francese.

Un centinaio di sindaci del circondario di Montpellier si sono riuniti ieri ed hanno approvato una protesta contro il rigetto da parte della Camera degli articoli del progetto relativo alle bevande che potevano attenuare la crisi vinicola.

I sindaci non riprenderanno le loro funzioni se il Governo non otterrà dal Parlamento provvedimenti atti ad attenuare la miseria del Mezzogiorno; chiedono inoltre la liberazione degli arrestati ed il ritiro delle truppe.

Telegrafano inoltre da Narbona che i sindaci dimissionari di quel circondario hanno tenuto alla lor volta una eguale riunione nella quale hanno deciso che i membri dei Municipi rinnovino le loro dimissioni entro 48 ore, le trasmettano individualmente al sottoprefetto e continuino ad astenersi da qualsiasi rapporto col potere centrale, nè assicurino alcun servizio comunale fino a che non si riunisca il Consiglio interdipartimentale.

Appena chiusosi il Parlamento i sindaci consulteranno i loro elettori.

Mandano da Beziers che il Comitato della difesa viticola si è riunito per nominare i membri dei Comitati dei due Cantoni, in ciascuno dei quali sono stati eletti tre proprietari, un negoziante e due operai.

Il Comitato ha deciso di seguire le istruzioni di quello di Argeliers e di restare nello *statu quo* fino a che il Mezzogiorno non sia stato soddisfatto, e si è unito al voto per la liberazione degli arrestati e per il ritiro delle truppe.

Il Consiglio municipale di Montpellier, riunitosi ieri sotto la presidenza del sindaco Briol, ha deciso, dopo lunga discussione, con 16 voti contro 8 voti dei socialisti, che chiedevano di attendere istruzioni dai Comitati viticoli, di ritirare tutte le dimissioni date. Questo voto ha prodotto in città una certa impressione.

Giunge da Narbona notizia che gli otto mandati di arresto, che erano stati spiccati, sono stati tutti eseguiti. Altre persone che la gendarmeria ricercava sono pure state arrestate.

I giornali locali dicono che questa recrudescenza di severità da parte del Governo desta penosa impressione, poichè si crede che allontanerà sempre più la soluzione pacifica dei provvedimenti pel Mezzogiorno.

* * *

In Ungheria si seguita a lottare per conseguire quelle prerogative che gli ungheresi ritengono necessarie alla loro indipendenza. I giornali locali trattano queste lotte ciascuno a seconda dei propri punti di vista e azzardano i più disparati pareri sulla situazione.

Il *Pester Lloyd*, in una corrispondenza da Vienna, afferma che la lotta delle nazionalità non magiare contro l'Ungheria avviene con l'aiuto di Vienna e allo scopo di ricostituire lo Stato unitario austriaco. In questa lotta croati, slovacchi e rumeni procederebbero concordi: a Zagabria poi da lungo tempo si farebbe il possibile per incitare l'Austria ad opere decisive. Il dott. Nicolich avrebbe tentato di trasmettere alla cancelleria di gabinetto un memoriale in proposito; l'influenza dei croati alla Corte aumenterebbe di continuo; gli intrighi tenderebbero particolarmente a conquistare l'animo dell'Arciduca erede del trono, il quale ha parecchi croati nel suo *entourage*.

Inoltre i croati tentano di portare l'agitazione contro l'Ungheria alla Camera di Vienna, e all'uopo correrebbero già trattative fra Vienna e Zagabria. L'ex capo sezione Nicolich si recherebbe fra giorni nella capitale dell'Austria affine di richiamare l'attenzione dei circoli di Corte sui fatti di Croazia.

I circoli politici ungheresi sono impensieriti di questo stato di cose e taluni consigliano il Governo di appianare nel più breve tempo possibile il conflitto con la Croazia.

Il *Narodne Novine* in un articolo recente tende a dimostrare che la nomina del nuovo Bano fu perfettamente legale.

Il Bano, assicura il giornale suddetto, ritiene che la questione delle lingue dovrà essere risolta dalle deputazioni ungaro-croate. L'osteggiare il nuovo Bano continuamente e sistematicamente è una tattica sbagliata. I gravi interessi della patria consigliano di agire altrimenti.

***

I provvedimenti presi dalle potenze cointeressate al Marocco lasciavano sperare che l'ordine e la quiete nel semibarbaro impero sceriffiano non sarebbero stati più turbati. È avvenuto invece altrimenti! Dovunque sono segnalati disordini ed atti di pirateria o per merito del malcontento che vi regna sovrano o per la prepotenza di Er Raisuli.

Una corrispondenza da Tangeri dice che in varie parti messaggeri di Er Raisuli visitano le tribù per deciderle a riunirsi all'ex governatore di Fahs. Fra i Beni Arussi, il cui territorio la Mahalla ha devastato nel suo lungo soggiorno, il malcontento è grande. Un gruppo di partigiani di Er Raisuli si è impadronito di un caravanserraglio sulla strada El Ksar. Il caid Onadrassi, che comanda una località ad una quindicina di chilometri da Tangeri, ha fatto ritorno in città. Parecchie famiglie dei dintorni hanno portato i loro gioielli a Tangeri.

Il ministro britannico ha fatto, iermattina, visita a Mohamed el Torres per invitarlo a prendere misure circa il caid Mac Lean. El Torres ha dichiarato che aveva raccomandato parecchie volte agli europei di non oltrepassare mai i posti intorno a Tangeri. Il ministro ha fatto osservare che il caid Mac Lean era al servizio del Maghzen da oltre 30 anni e non poteva perciò essere messo alla pari dei *touristes*.

Il ministro inglese ha ricevuto una nuova lettera da Mac Lean. La lettera non contiene nuovi fatti. Mac Lean si trova sempre guardato a vista ed isolato.

Si dice che il ministro inglese debba, in seguito alle istruzioni ricevute da Londra, trasmettere presto a Fez la nota con la quale sollecita il Maghzen a provvedere.

***

Si torna a parlare di tensione di rapporti diplomatici fra gli Stati Uniti e il Giappone. Lo spostamento della squadra dell'Atlantico ha dato corpo a queste voci.

Un telegramma da New-York riporta le parole in proposito dell'ammiraglio Evans, comandante la squadra suddetta, secondo le quali sarebbe assurdo attribuire all'invio della squadra nelle acque territoriali del littorale occidentale il significato di una dimostrazione destinata ad esercitare un'azione sul Governo amico del Giappone.

Il fatto che qualche birbaccione ha saccheggiato un *restaurant* giapponese a San Francisco non può essere motivo di guerra col Giappone, come non vi sarebbe alcuna ragione di fare guerra al Giappone per il fatto che alcuni *apaches* avrebbero scagliato sassi contro una lavanderia giapponese a New-York.

Nei circoli politici di Washington e nella stampa intera si mostra sorpresa per le notizie pessimiste divulgate in questi ultimi giorni circa le relazioni del Giappone e degli Stati Uniti.

Tutto fa supporre, al contrario, che fra pochi giorni si addiverrà ad una soluzione favorevole ed amichevole.

Le onoranze centenarie a Garibaldi

Il pellegrinaggio organizzato dal Comitato parlamentare per le onoranze centenarie a Garibaldi giunse la mattina di sabato, alla Maddalena a bordo del piroscafo *Tebe*. Era composto di 700 persone con bandiere e corone. Sbarcò al R. arsenale, ove si trovavano il sindaco, l'ammiraglio Bianco, il capo di stato maggiore, Magliano, il comandante Girosi ed il Consiglio comunale della Maddalena.

Si formò un corteo, preceduto dalle guardie municipali, dal concerto locale, dalla rappresentanza della Maddalena, da garibaldini in divisa e dai rappresentanti di Comuni ed associazioni, dalle rappresentanze dei collegi nazionali del Regno, dalla musica della R. marina e dalle associazioni locali.

Il corteo si recò a deporre corone sulla tomba di Garibaldi, dove parlarono Gioacchino Poli per la città di Bari ed altri.

Alle ore 11 arrivò la rappresentanza parlamentare a bordo della *Lepanto*. Giunsero pure con una torpediniera il prefetto e la Deputazione provinciale di Sassari ed il sottoprefetto di Tempio.

Parlò sulla tomba il sindaco della Maddalena, Alibertini, deponendo una corona a nome della città di Parigi.

Parlò indi il senatore Cavalli, presidente del Comitato parlamentare, vivamente applaudito e consegnò al sindaco una medaglia d'oro, a nome del Comitato parlamentare.

Per la famiglia Garibaldi ricevevano il pellegrinaggio e le autorità, Ricciotti, Francesca e Clelia.

Il Municipio offrì un *vermouth* d'onore alla rappresentanza parlamentare nella sala comunale. L'on. senatore Cavalli ringraziò ed affermò che Garibaldi deve rimanere ove visse, affidato alla sicura vigilanza della valorosa cittadinanza della Maddalena. Indi l'on. deputato Teso brindò alla prosperità della Sardegna e della Maddalena.

L'on. deputato Pala ed il sindaco della Maddalena, Alibertini ringraziarono.

La rappresentanza del Parlamento visitò poi la colonna commemorativa eretta il 4 corrente pel centenario della nascita di Garibaldi e si recò alla chiesa parrocchiale per ammirarvi i candelabri regalati da Nelson.

Le navi *Lepanto* e *Tebe* con a bordo il pellegrinaggio ripartirono per Civitavecchia.

Ieri l'altro, nel pomeriggio, partendo da porta Pia, si recò al quartiere nomentano un corteo di associazioni con musiche e bandiere per la inaugurazione della nuova piazza che sorgerà fra le case della « Cooperativa alloggi per gli impiegati ».

Si trovavano sul luogo le LL. EE. il ministro Rava e il sottosegretario di Stato Cottafavi, le rappresentanze dei Comitati parlamentare e popolare, della Cooperativa, ecc.

Lo sterrato era adorno di bandiere e un'epigrafe provvisoria, che sarà poi scolpita nel marmo, diceva:

Questa piazza — che l'isola sacra — a — Giuseppe Garibaldi — col nome ricorda — il Comitato — per le onoranze centenarie all'eroe — nel dì VI luglio MCMVII — inaugurava.

Parlarono il presidente della Cooperativa, Treves, l'on. Gattorno, l'avv. Trompeo.

I presenti poscia visitarono il sorgente quartiere dovuto alla iniziativa e alla pertinacia altamente lodevole di un forte gruppo d'impiegati dello Stato.

***

L'altrieri i rappresentanti del municipio di Nizza, venuti in Roma per le feste garibaldine, si recarono in Campidoglio a salutare il sindaco Cruciani-Alibrandi.

La rappresentanza lasciò 500 lire a scopo di beneficienza.

***

Solenne, grandioso, ordinatissimo è riuscito nel pomeriggio di ieri il corteo di chiusura dei festeggiamenti promosso dal Comi-

tato parlamentare per recare al monumento di Garibaldi sul Gianicolo una grande targa di bronzo a ricordo delle feste centenarie nazionali.

Difficile è il narrare lo spettacolo imponente e artistico che presentavano l'erta capitolina e le adiacenze allorquando il corteo andava formandosi e lentamente svolgendosi scendeva giù per via Ara Coeli. La marcia era aperta da un plotone di guardie municipali a cavallo, seguito da un plotone di guardie municipali a piedi, dalla banda comunale e da un drappello di reali carabinieri.

Seguiva un affusto di cannone portante la targa in bronzo. Venivano subito le rappresentanze ufficiali, fra le quali notaronsi le LL. EE. i sottosegretari di Stato, Ciuffelli, Cottafavi e Dari. Numerosi erano i senatori e i deputati.

Il Comitato parlamentare era al completo con a capo l'on. senatore Cavalli, dei Mille.

La rappresentanza del municipio di Roma era in forma solenne, con valletti, fedeli, bandiere rionali e scorta di vigili.

Numerose seguivano le Associazioni degli impiegati comunali, delle pubbliche amministrazioni, ecc.

Bellissimo il gruppo numeroso e acclamato dei garibaldini, quasi tutti colla camicia rossa.

Numerose musiche militari e di Associazioni alternavano gli inni della patria, mentre il pubblico acclamava commosso. Le Associazioni tra veterani e reduci erano pure numerosissime.

Vive acclamazioni accolsero il passaggio delle rappresentanze municipali, fra le quali stava quella di Nizza con valletti portanti i gonfaloni della città.

Su di un carro ricoperto di damasco venivano trasportate due bellissime targhe di bronzo inviate dalla colonia italiana di Tripoli e da Bergamo, nonchè la corona d'argento con astuccio dell'Associazione italiana di beneficenza di Trieste.

Geniale era il gruppo delle Università italiane con numerosi studenti portanti il tradizionale berretto; delle scuole cittadine, dei convitti nazionali, degli orfanotrofi, delle scuole normali.

Il grandioso corteo era chiuso da un plotone di guardie municipali.

Una folla immensa si assiepava lungo le vie e al Gianicolo per attendervi il corteo. Questo, senza incidenti, arrivò alle 19 a villa Corsini presso il monumento fra applausi, acclamazioni.

Dal monumento parlò l'on. senatore Cavalli offrendo la targa votiva, espressione dell'universale sentimento. Ringraziò a nome del Comitato e terminò col grido, ripetuto fra l'entusiasmo dei presenti: *Viva Garibaldi!*

Col massimo ordine il corteo lentamente si sciolse.

***

Il Comitato popolare chiuse ieri il programma delle feste col convegno di tutti i ricreatori liberali a villa Umberto I.

Venne svolto un riuscito programma ginno-sportivo al quale assistettero, oltre al Comitato, con il proprio labaro, le rappresentanze delle Società dei reduci garibaldini e delle altre Società popolari.

Furono quindi distribuite le medaglie commemorative del centenario e altri ricordi garibaldini agli alunni premiati; ed eseguito fra applausi l'inno di Garibaldi da un coro di 300 voci con accompagnamento di varie bande musicali.

Nella serata, per cura del Comitato anzidetto, venne offerto un banchetto a tutte le rappresentanze garibaldine convenute in Roma. Fu una riunione riuscitissima, indimenticabile.

***

In modo più degno la grande figura di Garibaldi non poteva essere ricordata dal gran cuore del popolo in Roma.

Da ogni città e borgata d'Italia, dalle nostre colonie all'estero continuano a venire notizie di commemorazioni, festeggiamenti diversi, ecc. A Costantinopoli, come ce ne informa un telegramma della *Stefani*, ieri, nella sede della Società operaia italiana è stato solennemento inaugurato un busto di Giuseppe Garibaldi. Assistettero alla cerimonia l'ambasciatore d'Italia, marchese Imperiali, e le notabilità della colonia italiana.

Parlarono il marchese Imperiali ed il rappresentante dell'Unione francese, che augurò prosperità alle due nazioni sorelle.

Furono pronunciati altri patriottici discorsi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina e le LL. AA. RR. le principesse Jolanda e Mafalda, e il principe di Torino sono partiti iersera alle 17.25 da Roma per Racconigi.

Trovavansi ad ossequiare l'augusta Famiglia S. E. il presidente del Consiglio Giolitti, le LL. EE. i presidenti del Senato e della Camera dei deputati, i ministri Tittoni, Carcano, Lacava, Mirabello, Rava, Cocco-Ortu, Schanzer, i sottosegretari on. Dari, Cottafavi, Aubry, Sanarelli, il prefetto senatore Colmayer, il questore comm. Rinaldi.

S. M. il Re strinse con effusione la mano ai presenti intrattenendosi con essi qualche minuto e salutandoli cordialmente dal treno quando stava partendo.

I ministri baciarono la mano a S. M. la Regina.

Stamane, alle 7.48, la Reale Famiglia giunse a Racconigi ossequiata alla stazione dalle autorità.

I Sovrani, dopo essersi trattenuti pochi minuti coi presenti, proseguirono per la Reggia in vetture alla postigliona, vivamente acclamati da grande folla e dalle Associazioni con bandiere, assiepate lungo i viali.

Un imponente corteo con musiche si recò dinanzi al Castello, rinnovando ai Sovrani una clamorosa dimostrazione.

S. M. il Re ha ricevuto l'altra mattina i rappresentanti della municipalità di Nizza, venuti a Roma per le feste centenarie della nascita di Garibaldi. Il Sovrano si trattenne a lungo in cordiale colloquio coi visitatori nizzardi.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma con l'intervento dei nuovi eletti consiglieri, è convocato per posdomani sera alle ore 21, col seguente ordine del giorno:

Dimissione del sindaco. Dimissione della Giunta. Nomina del sindaco. Nomina della Giunta.

Pel centenario di Garibaldi. — Il Consiglio d'amministrazione della Società romana dei tramvais-omnibus, desideroso di unirsi ai benefici effetti delle attuali patriottiche ricorrenze, ha deliberato il condono di tutte le punizioni inflitte al suo personale fino al 4 corrente, salvo per quei pochissimi che trovansi deferiti o già giudicati dal Consiglio di disciplina o pei quali pende ricorso in appello.

All'Associazione per il movimento dei forestieri. — Con gran concorso di invitati, fra cui notavansi le LL. EE. il ministro Rava, il cav. Biancheri, senatori, deputati e notabilità cittadine, fu ieri sera inaugurata la nuova sede di questa benemerita Associazione in piazza Montecitorio, palazzo Lazzaroni.

Faceva gli onori di casa, con la squisita cortesia che tanto l distingue, l'on. principe Pietro Lanza di Scalea, coadiuvato dal segretario cav. Picarelli ed altri membri della presidenza. L'inaugurazione fu fatta con un forbito discorso dall'on. Di Scalea che ringraziò gli intervenuti, dicendo gli scopi patriottici della istituzione.

La geniale riunione, alla quale intervennero parecchie signore, si sciolse circa la mezzanotte, dopo di aver fatto onore ad un lauto *buffet*.

L'esposizione alla scuola magistrale di lavoro educativo. — Coll'intervento delle LL. EE. il ministro Rava e il sotto segretario di Stato Ciuffelli si è inaugurata ieri l'esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi della scuola magistrale di lavoro di Roma, durante i corsi invernali.

L'esposizione è riuscita ed ebbe le lodi delle LL. EE. e dello scelto pubblico d'invitati.

L'esposizione rimarrà aperta fino all'11 corrente dalle ore 9 alle 12.

All'Associazione della stampa. — Fino a tutto ieri furono presentate alla Commissione esecutiva della tombola a favore della Cassa pia di previdenza dell'Associazione della stampa le seguenti cartelle vincitrici dei primi tre premi.

Cartella n. 3 del registro 14,127, vincente col n. 57, 23° estratto, venduta in Livorno; cartella n. 35 del registro 13,594, vincente col n. 66, 24° estratto, venduta in Roma e cartella n. 30 del registro 38,886 vincente col n. 89, 28° estratto, venduta a Firenze.

Alla ripartizione dell'ultimo premio (L. 40,000) concorrerebbero a tutt'oggi 307 cartelle

La quota che spetterebbe a queste cartelle sarebbe quindi di L. 130 ciascuna.

La squadra italiana in Oriente. — A Smirne alla presenza degli ufficiali della squadra e delle notabilità della Colonia, ebbe luogo l'altra sera la premiazione alle scuole femminili italiane.

Il vice ammiraglio Brocchetti ed il console espressero la loro soddisfazione ad alunne ed insegnanti.

Ieri mattina sono state fatte regate in onore della squadra, vinte dalle imbarcazioni della *Ferruccio* e della *Emanuele Filiberto*.

Ieri sera in onore della squadra ebbe luogo una brillantissima battaglia di fiori.

Dalla banchina del porto vi ha assistito grande folla.

Disastro ferroviario. — Ieri mattina, verso le ore 7, vi è stato uno scontro fra due treni elettrici sulla linea Milano-Porto Ceresio, fuori porta Garibaldi, al bivio Vigevano. Vi sono sette feriti, di cui tre gravemente

L'urto fu violento. Le vetture si accavallarono, penetrando poscia l'una nell'altra. Si contano circa venti feriti, fra i quali quattro gravi. I feriti furono prontamente soccorsi dall'ispettorato sanitario, dalla guardia medica, dalla Croce Verde e dai pompieri.

Lo scontro avvenne fra il treno elettrico 4 e quello merci 5065 proveniente da Torino.

L'interruzione durò circa 3 ore.

Movimento commerciale. — Il 6 corrente furono caricati a Genova 1318 carri, di cui 540 di carbone pel commercio, a Venezia 388, di cui 127 di carbone pel commercio, e a Savona 341, di cui 230 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Sterope* è giunta a Smirne il 5 corr.

Marina mercantile. — Il *Cordova* del Lloyd italiano è partito da Buenos Aires per Santos e Rio Janeiro. Da Barcellona è partito per Buenos Aires in provenienza da Genova il *Savoia* della Veloce. È giunto a New York il *Luisiana* del Lloyd italiano e a Napoli il *Florida* della stessa Società. Da Buenos Aires è partito per Genova il *Bologna* della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 6. — *Camera dei deputati.* — Appena aperta la seduta, il presidente legge un dispaccio del presidente della Camera dei deputati italiana che ringrazia il Parlamento francese per la manifestazione di ieri in onore di Garibaldi. (Vivi applausi)

Si approva alla quasi unanimità il progetto che completa quello già votato per la repressione della frode nei vini.

MARSIGLIA, 6. — Ieri in alto mare avvenne una disgrazia a bordo del trasporto *Annam*. Mentre alcuni soldati procedevano alla disinfezione della biancheria scoppiò un tubo di una macchina sterilizzatrice Vi sono un morto ed un ferito.

EKATERINENBURG, 6. — È stato commesso oggi un attentato contro il capo della polizia della città mentre passeggiava per la strada col capitano della gendarmeria, Pischkine.

Il capo della polizia è rimasto illeso; il capitano Pischkine è stato ucciso a colpi di revolver.

Gli autori dell'attentato sono stati inseguiti, ma non furono potuti raggiungere. Durante l'inseguimento hanno ferito un agente di polizia.

Il nome del capitano Pischkine era noto perchè il capitano era stato oggetto di vivaci critiche alla Duma da parte dei deputati Nabokoff ed Urussoff.

NARBONA, 6. — È stato spiccato mandato di comparizione contro certi Guinmon e Calves, feriti il 19 giugno durante i disordini e che si trovano ancora all'ospedale, imputati di incendio doloso e di complicità nella ribellione e nelle violenze contro la gendarmeria ed il capo della forza pubblica.

I giornali protestano contro gli arresti e le perquisizioni operate oggi: essi dicono che tutta la popolazione soffre per la situazione in cui si trovano l'industria ed il commercio per il ristagno degli affari e per la diffusione di notizie esagerate e travisate.

Si attende con vivo interesse la riunione che domani terranno i sindaci ed i delegati del circondario

ZAGABRIA, 6. — I deputati croati sono arrivati da Budapest e sono stati ricevuti con grande entusiasmo da una folla enorme.

Sono stati pronunciati parecchi discorsi. Il deputato alla Camera austriaca, Ivanisevic, ha espresso ai deputati croati sentimenti di simpatia a nome del Club degli slavi meridionali della Camera austriaca. Ha dichiarato che, come i delegati croati nel Parlamento ungherese, così gli slavi meridionali nel Parlamento austriaco lottano pei diritti dei croati

La città è imbandierata. Nessun incidente.

La polizia ha ordinato che le porte delle case si chiudano alle 8 di sera

PARIGI, 6. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, smentisce la notizia pubblicata da un giornale, secondo la quale egli si recherebbe, subito dopo la chiusura del Parlamento francese, a San Pellegrino

Il presidente della Repubblica, Fallières, ha rinunciato a recarsi in settembre in Svezia, in Norvegia e in Danimarca. Il suo viaggio avrà luogo solo nel 1908.

MESSICO, 6 — Il *Diario ufficiale* pubblica i seguenti dettagli sulla fusione della Società delle ferrovie centrali del Messico con la Società della ferrovia nazionale del Messico in una compagnia nuova che porta il nome di Ferrovia nazionale del Messico.

L'emissione iniziale dei titoli della nuova Compagnia si eleverà a 460 milioni di dollari messicani di cui 60 privilegiati in primo grado e 250 privilegiati in secondo grado e 150 di azioni ordinarie.

La massima parte dei titoli è collocata nel Messico. Si farebbe pure un'emissione di 462 milioni di dollari messicani di obbligazioni privilegiate al 4 e mezzo per cento e di 378 milioni di dollari messicani in boni ipotecari al 4 per cento.

L'AJA, 6. — Si assicura che parecchi delegati alla Conferenza allo scopo di rendere possibile un'intesa sulla questione della proprietà privata sul mare che ha sollevato finora grave difficoltà, proporrebbero d'invertire l'ordine delle discussioni cominciando con lo stabilire una definizione esatta di ciò che deve essere considerato come contrabbando di guerra e quindi col discutere le condizioni del blocco per terminare con la discussione della inviolabilità della proprietà privata sul mare.

La Germania, gli Stati Uniti e l'Inghilterra hanno già presentato le definizioni del contrabbando La Francia ne presenterà una martedì. L'Italia ha presentata una proposta relativa al blocco.

I delegati dei principali Stati si mostrano animati dal desiderio sincero di giungere ad un'intesa sui punti possibili e di prendere una decisione dopo aver fatto un lavoro utile e che lasci delle traccie.

L'AJA, 6. — Oggi si chiude il termine lasciato ai delegati per la presentazione delle ultime proposte.

La ettimana prossima la Conferenza entrerà in un periodo sativo, durante il quale si opererà l'eliminazione delle proposte che non raccolgono l'unanimità. Prima di agosto si inizieranno le sedute plenarie per la ratifica del lavoro fatto.

Si spera che la Conferenza potrà terminare i suoi lavori prima del 15 agosto.

La Delegazione italiana ha presentato oggi al segretariato della Conferenza la proposta più complessa finora studiata, riguardante il blocco. Si tratta di un progetto di otto articoli, il quale tende a precisare le condizioni di obbligatorietà del blocco medesimo e le conseguenze possibili derivanti dalla sua violazione. Nessuna altra potenza ha affrontato finora tale questione. I delegati italiani si riservano pure di presentare alcuni importanti emendamenti sopra la questione del contrabbando.

NARBONA, 6. — Cinque arresti sono stati operati questa notte in connessione cogli incidenti che seguirono l'arresto di Ferroul. Due degli arrestati sono all'ospedale, a disposizione delle autorità, e tre sono stati imprigionati. Tre altri mandati di comparizione non hanno potuto essere eseguiti, le persone a cui si riferivano essendo assenti dai loro domicili. Sono state operate 32 perquisizioni, i cui risultati sono sconosciuti.

BELGRADO, 7 — *Scupstina.* — Dopo una discussione durata parecchi giorni, su di un'interpellanza Stojanovic, circa il conflitto fra Vuic e Pasic, si respinge l'ordine del giorno Pecic, che condannava le mène del presidente del Consiglio, Pasic, il quale avrebbe meditato la caduta di un Gabinetto serbo con l'assistenza estera. Si approva invece l'ordine del giorno puro a semplice.

VICTORIA (Colombia britannica), 7. — Il vapore *Mountroyal*, appartenente alla Compagnia della Baja di Hudson, è affondato nel fiume Ikeena.

Numerosi passeggeri sono annegati.

VICTORIA (Colombia britannica), 7. — I passeggeri del vapore *Mountroyal* affondato nel fiume Ikeena sono salvi; cinque uomini dell'equipaggio però sono annegati.

GRODNO, 7. — Parecchie bombe sono state lanciate iersera contro un treno militare proveniente da Varsavia diretto a Pietroburgo che trasportava il reggimento delle guardie del Volga. Le bombe esplosero con una detonazione formidabile e danneggiarono il binario per una lunghezza considerevole; tuttavia il treno non rimase colpito.

Altre bombe cariche sono state trovate sotto un ponte vicino alla località dell'attentato.

NEW YORK, 7. — Un dispaccio dal Messico annuncia che in occasione della visita del segretario di Stato degli Stati Uniti, Root, a Messico verrebbero aperti negoziati per l'acquisto da parte degli Stati Uniti e di un punto della Baia della Maddalena che sarebbe destinato ad impiantarvi una base navale.

Alcuni ufficiali ritengono che l'importanza della Baia della Maddalena giustificherebbe l'acquisto di tutta la Baja stessa, nella quale la squadra del Pacifico degli Stati Uniti si è concentrata altre volte dietro autorizzazione speciale del Governo messicano per farvi le esercitazioni di tiro.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 7 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero........	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì..................	757 52.
Umidità relativa a mezzodì............	60.
Vento a mezzodì....................	S.
Stato del cielo a mezzodì..............	sereno
Termometro centigrado...............	massimo 27,7.
	minimo 18 2
Pioggia in 24 ore....................	— —

7 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 766 sulle coste occidentali della Francia, minima di 755 in Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mm.; temperatura irregolarmente variata; alcuni temporali in Val Padana.

Barometro: massimoa 764 in Sardegna, minimo intorno a 761 al nord.

Probabilità: cielo vario sul versante Adriatico con qualche pioggia e temporale altrove; venti deboli e moderati settentrionali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	legg. mosso	25 2	20 6
Genova...........	coperto	mosso	24 0	18 2
Spezia........ ...	coperto	calmo	27 0	16 6
Cuneo............	1/4 coperto	—	27 3	15 8
Torino...........	sereno	—	24 3	14 7
Alessandria.......	sereno	—	29 5	15 6
Novara	sereno	—	30.0	14 4
Domodossola	1/4 coperto	—	26 2	11 2
Pavia	1/2 coperto	—	30 6	12 8
Milano........ .	3/4 coperto	—	30 7	17 2
Como	1/4 coperto	—	27 0	17 4
Sondrio... ..	1/4 coperto	—	26 0	13 5
Bergamo..........	1/4 coperto	—	27 6	16 6
Brescia..........	1/2 coperto	·	30 2	16 2
Cremona	1/4 coperto	—	30 2	17 0
Mantova..........	1/2 coperto	—	29 9	17 0
Verona..........	1/4 coperto	—	31 4	19 4
Belluno	coperto	—	26 4	12 2
Udine............	sereno	—	28 6	15 5
Treviso..........	1/2 coperto	—	29 5	16 8
Venezia	—	—	—	—
Padova	1/4 coperto	—	29 4	16 8
Rovigo...........	1/4 coperto	—	31 5	15 4
Piacenza	sereno	—	28 4	15 2
Parma	1/4 coperto	—	28 1	18 5
Roggio Emilia....	1/4 coperto	—	30 5	17 8
Modena	sereno	—	29 4	17 4
Ferrara	sereno	—	30 0	16 1
Bologna	sereno	—	28 7	20 0
Ravenna	sereno	—	25 5	16 8
Forlì	—	—	—	—
Pesaro	sereno	calmo	26 0	19 5
Ancona	1/2 coperto	calmo	29 4	20 0
Urbino...........	1/4 coperto	—	26 0	18 4
Macerata.........	3/4 coperto	—	29 6	20 8
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	29 8	20 0
Perugia..........	3/4 coperto	—	29 0	16 7
Camerino	1/4 coperto	—	27 9	19 0
Lucca	coperto	—	24 6	15 2
Pisa	1/2 coperto	—	24 0	11 8
Livorno	1/4 coperto	calmo	24 0	16 8
Firenze	1/4 coperto	—	29 5	15 4
Arezzo...........	sereno	—	30 9	14 2
Siena	sereno	—	28 4	16 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma.............	sereno	—	30 1	18 2
Teramo	sereno	—	30 4	26 9
Chieti	sereno	—	28 0	20 0
Aquila	3/4 coperto	—	27 2	15 1
Agnone	sereno	—	26 5	15 8
Foggia	sereno	—	31 8	18 5
Bari	sereno	calmo	25 0	18 2
Lecce	sereno	—	30 0	19 0
Caserta..........	1/4 coperto	—	31 0	16 6
Napoli	1/2 coperto	calmo	27 4	19 1
Benevento........	sereno	—	31 0	15 2
Avellino.........	sereno	—	25 8	13 2
Caggiano.........	1/4 coperto	—	26 3	14 4
Potenza	sereno	—	26 0	15 2
Cosenza..........	sereno	—	32 4	19 0
Tiriolo..........	3/4 coperto	—	23 7	14 0
Reggio Calabria..	sereno	mosso	28 0	17 0
Trapani..........	—	—	—	—
Palermo..........	sereno	calmo	28 1	15 9
Porto Empedocle..	sereno	mosso	28 5	22 5
Caltanissetta.....	sereno	—	32 0	20 5
Messina..........	3/4 coperto	calmo	28 7	21 3
Catania	sereno	mosso	29 5	19 8
Siracusa	sereno	legg. mosso	27 9	19 0
Cagliari	sereno	mosso	30 0	17 5
Sassari	—	—	—	—